

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER UNA CIVILE CONVIVENZA

INTEGRATO CON NORME PER:

- IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**
- LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA**
- GLI ARTISTI DI STRADA**
- UTILIZZO AREE VERDI E PARCHI PUBBLICI**

Approvato con Delibera del C.C. n.63 del 23.12.2019



Sommario

TITOLO I	8
DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art. 1 Finalità	8
Art. 2 Ambito di applicazione	8
Art. 3 Definizioni	9
Art. 4 Competenze del Comune in materia di benessere degli animali	10
Art. 5 Funzioni di Polizia Urbana	11
Art. 6 Accertamento delle violazioni	11
Art. 7 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie	11
Art. 8 Norma di rinvio e disposizioni particolari	11
Art. 9 Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di Polizia Urbana	11
Art. 10 Concessioni e autorizzazioni	12
TITOLO II.....	13
NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO.....	13
Art. 11 Occupazione del suolo pubblico	13
Art. 12 Divieto di occupare il suolo	13
Art. 13 Fruibilità di spazi ed aree pubbliche	13
Art. 14 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici	14
Art. 15 Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante	14
Art. 16 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere	14
Art. 17 Manutenzione degli edifici	16
Art. 18 Deturpamento di edifici pubblici e privati	16
Art. 19 Mediazione conflitti abitativi	17
Art. 20 Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico	17
Art. 21 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	17
Art. 22 Battitura di panni e tappeti	17
Art. 23 Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni	17
Art. 24 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	18
Art. 25 Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani	18
Art. 26 Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti	18
Art. 27 Trasporto di materiali di facile dispersione	18
Art. 28 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	18
Art. 29 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	19
Art. 30 Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere	19
Art. 31 Sosta o fermata di veicoli a motore	19



Art. 32	<i>Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e simili svolte all'aperto</i>	20
Art. 33	<i>Collocamento di cartelli, iscrizioni e manifesti a fini pubblicitari e non</i>	20
Art. 34	<i>Infissione di pali o steccati nel suolo pubblico</i>	20
Art. 35	<i>Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamento</i>	20
TITOLO III.....		22
SICUREZZA URBANA		22
Art. 36	<i>Misure a tutela del decoro urbano ex art. 9, L. 48/2017 – Dettaglio delle aree di particolare tutela</i>	22
Art. 37	<i>Atti contrari al decoro e alla moralità</i>	23
Art. 38	<i>Divieto di accattonaggio</i>	24
Art. 39	<i>Quiete pubblica - Disposizioni di carattere generale</i>	24
Art. 40	<i>Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni</i>	26
Art. 41	<i>Impianto e uso macchinari</i>	26
Art. 42	<i>Segnalazioni sonore, sirene e campane</i>	26
Art. 43	<i>Dispositivi sonori di allarme</i>	26
Art. 44	<i>Attività rumorose vietate</i>	27
Art. 45	<i>Mestieri girovaghi</i>	27
Art. 46	<i>Trasporto di oggetti</i>	27
Art. 47	<i>Trasporto di materiale di facile dispersione</i>	27
Art. 48	<i>Deposito di cicli, carrozzelle, carriole</i>	27
Art. 49	<i>Rovinio di parti od accessori di fabbricati</i>	28
Art. 50	<i>Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati</i>	28
Art. 51	<i>Protezioni in occasione di lavori</i>	28
Art. 52	<i>Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse</i>	28
Art. 53	<i>Apertura di botole e chiusini</i>	28
Art. 54	<i>Pitture e verniciature fresche</i>	28
Art. 55	<i>Esposizioni</i>	29
Art. 56	<i>Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento</i>	29
Art. 57	<i>Carichi sospesi</i>	29
Art. 58	<i>Segnalazioni e ripari di opere in costruzione</i>	29
Art. 59	<i>Recinzioni</i>	29
Art. 60	<i>Luminarie e cavi elettrici</i>	29
Art. 61	<i>Uso e manomissione di segnali</i>	30
Art. 62	<i>Detenzione e deposito di materie infiammabili</i>	30
Art. 63	<i>Contatori del gas e bombole</i>	30
Art. 64	<i>Abbruciamento</i>	31
Art. 65	<i>Locali per la lavorazione e/o deposito di materiali combustibili</i>	32



Art. 66	<i>Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile</i>	32
Art. 67	<i>Fuochi artificiali, polveri ed esplosivi</i>	32
Art. 68	<i>Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio</i>	32
Art. 69	<i>Altri divieti per la prevenzione di incidenti e di esplosioni</i>	33
Art. 70	<i>Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza</i>	33
Art. 71	<i>Uso delle risorse idriche potabili</i>	33
Art. 72	<i>Prelievo da falda o sorgente e derivazione</i>	34
Art. 73	<i>Ripari ai pozzi, cisterne e simili</i>	34
Art. 74	<i>Pulizia fossati</i>	34
Art. 75	<i>Disposizioni particolari per la lotta contro le zanzare</i>	34
Art. 76	<i>Videosorveglianza</i>	36
TITOLO IV		37
COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI		37
Art. 77	<i>Obbligo di vendita</i>	37
Art. 78	<i>Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita</i>	37
Art. 79	<i>Pesatura delle merci e disciplina degli involucri</i>	37
Art. 80	<i>Diffida amministrativa - Ambito di applicazione</i>	38
Art. 81	<i>Disposizioni per l'accertamento della diffida</i>	38
Art. 82	<i>Esclusione</i>	38
Art. 83	<i>Accesso alla banca dati</i>	39
TITOLO V		40
ARTISTI DI STRADA		40
Art. 84	<i>Principi</i>	40
Art. 85	<i>Condizioni di esercizio</i>	40
Art. 86	<i>Luoghi e periodi in cui è consentito l'esercizio dell'arte di strada</i>	41
Art. 87	<i>Autorizzazioni</i>	41
Art. 88	<i>Modalità di svolgimento dell'attività</i>	42
Art. 89	<i>Responsabilità</i>	43
Art. 90	<i>Occupazione di suolo</i>	43
Art. 91	<i>Tutela della quiete pubblica e disposizioni generali di esercizio</i>	43
Art. 92	<i>Emissioni sonore</i>	44
Art. 93	<i>Compensi e forme di pubblicità</i>	44
Art. 94	<i>Decadenza dell'autorizzazione</i>	44
TITOLO VI		46
BENESSERE DEGLI ANIMALI		46
Art. 95	<i>Definizioni ed ambito di applicazione</i>	46



Art. 96 <i>Esclusioni</i>	46
1. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:	46
Art. 97 <i>Detenzione</i>	47
Art. 98 <i>Maltrattamento e mancato benessere di animali</i>	47
Art. 99 <i>Detenzione di cani e gatti</i>	48
Art. 100 <i>Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica</i>	48
Art. 101 <i>Animali sinantropi</i>	48
Art. 102 <i>Sequestro degli animali</i>	49
Art. 103 <i>Abbandono e rilascio di animali</i>	49
Art. 104 <i>Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali</i>	49
Art. 105 <i>Avvelenamento di animali e trappole</i>	49
Art. 106 <i>Animali pericolosi</i>	50
Art. 107 <i>Macellazione degli animali</i>	50
Art. 108 <i>Eutanasia e Inumazione di animali</i>	50
Art. 109 <i>Concimaie</i>	50
Art. 110 <i>Percorrenza di strade pubbliche con animali</i>	50
Art. 111 <i>Pet-Therapy ed interventi assistiti con gli animali in case di riposo, ospedali, scuole e presso la comunità</i>	51
Art. 112 <i>Esposizione e commercializzazione di animali negli esercizi commerciali e assimilati</i>	51
Art. 113 <i>Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali</i>	52
Art. 114 <i>Circhi</i>	52
CAPITOLO I – ANIMALI D’AFFEZIONE CANI	53
Art. 115 <i>Anagrafe canina – Smarrimento – Rinvenimento</i>	53
Art. 116 <i>Doveri dei proprietari di cani</i>	54
Art. 117 <i>Obbligo di raccolta delle deiezioni</i>	54
Art. 118 <i>Attività motoria e rapporti sociali</i>	54
Art. 119 <i>Divieto di detenzione a catena</i>	55
Art. 120 <i>Custodia di cani in luoghi privati</i>	55
Art. 121 <i>Dimensioni dei recinti</i>	55
Art. 122 <i>Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche</i>	56
Art. 123 <i>Aree di sgambamento e percorsi dedicati</i>	56
Art. 124 <i>Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali</i>	56
Art. 125 <i>Centri di addestramento-educazione cani</i>	57
CAPITOLO II – ANIMALI D’AFFEZIONE GATTI	57
Art. 126 <i>Colonie feline e gatti liberi</i>	57
Art. 127 <i>Custodia dei gatti di proprietà</i>	57
CAPITOLO III- VOLATILI D’AFFEZIONE O DA COMPAGNIA	58



Art. 128 <i>Modalità di detenzione dei volatili</i>	58
Art. 129 <i>Dimensioni delle gabbie</i>	58
Art. 130 <i>Disciplina per la varietà Columba livia var. domestica</i>	59
Art. 131 <i>Protezione dei nidi</i>	59
Art. 132 <i>Uso dei “cannoni spaventapasseri”</i>	59
CAPITOLO IV - ANIMALI D’AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI	60
Art. 133 <i>Detenzione di animali in terrari</i>	60
CAPITOLO V - ITTIOFAUNA	60
Art. 134 <i>Divieti</i>	60
Art. 135 <i>Detenzione di pesci ed animali acquatici</i>	60
Art. 136 <i>Dimensioni e caratteristiche degli acquari</i>	61
Art. 137 <i>Tartarughe acquatiche</i>	61
CAPITOLO VI- RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI	61
Art. 138 <i>Modalità di detenzione e dimensioni delle gabbie</i>	61
CAPITOLO VII - EQUIDI	62
Art. 139 <i>Modalità di detenzione degli equidi</i>	62
CAPITOLO VIII - ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE	62
Art. 140 <i>Detenzione di animali da reddito a carattere familiare</i>	62
Art. 142 <i>Vigilanza</i>	63
TITOLO VII	64
USO E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI - CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	64
Art. 142 <i>Gestione e sorveglianza</i>	64
Art. 143 <i>Orari di apertura e chiusura</i>	64
Art. 144 <i>Norme comuni</i>	64
Art. 145 <i>Quiete</i>	65
Art. 146 <i>Rispetto</i>	65
Art. 147 <i>Arredi</i>	65
Art. 148 <i>Atti vietati</i>	65
Art. 149 <i>Rifiuti e igiene</i>	66
Art. 150 <i>Divieto di accesso</i>	66
TITOLO VIII	67
NORME DI PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	67
Art. 151 <i>Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni</i>	67
Art. 152 <i>Disposizioni per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative</i>	67



Art. 153 <i>Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive</i>	68
Art. 154 <i>Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle autorizzazioni e/o concessioni</i>	68
Art. 155 <i>Inottemperanza all'ordinanza</i>	68
Art. 156 <i>Rimessione in pristino</i>	69
TITOLO IX	70
DISPOSIZIONI FINALI	70
Art. 157 <i>Abrogazione di norme preesistenti</i>	70
Art. 158 <i>Integrazioni, modificazioni e deroghe</i>	70
Art. 159 <i>Norma finale</i>	70
Art. 160 <i>Entrata in vigore</i>	71



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con quadro normativo vigente, comportamenti ed attività a diverso titolo influenti sulla vita della comunità cittadina nelle sue diverse espressioni. Le misure in esso contenute sono finalizzate alla tutela della tranquillità sociale e della qualità di vita dei cittadini, con le seguenti finalità:

- a. promuovere e tutelare la legalità, anche attraverso l'adozione di precise iniziative volte a dissuadere ogni forma di condotta illecita e a prevenire l'insorgenza di altri fenomeni che comportino turbativa della libera fruibilità degli spazi pubblici ed accessibilità delle infrastrutture.
- b. promuovere il rispetto della qualità urbana, della cultura, del corretto uso dell'ambiente, del suolo pubblico, dei beni comuni.
- c. garantire la sicurezza urbana.
- d. prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.
- e. promuovere livelli elevati di coesione sociale e serena convivenza civile, attraverso una maggiore inclusione, protezione e solidarietà sociale.

2. Il presente Regolamento inoltre:

- a. persegue livelli di sicurezza integrata, così come definita dall'art. 1, comma 2, del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n.48 (cd. "decreto sicurezza") che favoriscano l'armoniosa convivenza dei soggetti che vivono e operano nella Città, anche con appropriate iniziative di educazione civica nelle scuole.
- b. è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della gerarchia normativa e con finalità descritte nel punto precedente, contiene norme in materia di:

- b. convivenza civile, igiene e pubblico decoro.
- c. sicurezza urbana e pubblica incolumità.
- d. tutela della pubblica e privata quiete.
- e. benessere animale.
- f. utilizzo aree e parchi pubblici.
- g. norme per le attività commerciali e pubblici esercizi.

2. Salvo diversa specifica indicazione, il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale e in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio od utilità, nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, che si trovi, a qualsivoglia titolo, sul territorio stesso.



3. E' altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti od interessi prevalenti della collettività.

4. I principi generali sulle violazioni amministrative sancite dal presente regolamento, nonché le modalità di accertamento delle stesse e le procedure afferenti l'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e dal DL. 20 febbraio 2017 n.14, così come convertito in legge 18 aprile 2017, n.48.

5. Considerate le peculiarità del territorio cittadino, il regolamento è finalizzato anche a tutelare la corretta gestione e manutenzione delle aree verdi e dei parchi pubblici che costituiscono patrimonio collettivo.

6. Il presente regolamento dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 50, comma 7 ter, del T.U.E.L. e dell'art. 9, comma 3 del Decreto Sicurezza 14/2007, convertito con L.48/2017.

7. Le norme di cui al Titolo VI "Benessere degli animali" del presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.

8. Le norme previste al Titolo VI, art. 97 "Modalità di detenzione e custodia degli animali", e art. 98 "Maltrattamento e mancato benessere di animali" devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 3 **Definizioni**

1. Per i fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento, si definiscono così come segue gli ambiti di applicazione:

- a. Sicurezza urbana e pubblica incolumità intese come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree e dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.
- b. Convivenza civile quale insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo al vivere comune dei cittadini nel rispetto reciproco e nel corretto svolgimento delle proprie attività.
- c. Vivibilità, decoro e igiene pubblica intese come l'insieme degli atti che rendono fruibile l'ambito urbano nel rispetto del corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni.
- d. Pubblica quiete la tranquillità e la pace della vita dei cittadini durante lo svolgimento delle loro occupazioni nonché durante il loro riposo.
- e. "Zonizzazione acustica" Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 17.11.2003.
- f. Disciplina dei mestieri girovaghi e di particolari attività lavorative quali, a solo titolo esemplificativo, saltimbanchi, artisti di strada e qualsiasi mestiere analogo o assimilabile non già disciplinato da norme statali, regionali e comunali.
- g. ZTL: Area urbana costituita dalle vie:
 - Viale delle Terme, tratto compreso tra P.zza Repubblica e via P.d'Abano.
 - via P.D'Abano.
 - via Jappelli, tratto compreso tra via P.d'Abano e via Vespucci.
 - via Vespucci, tratto compreso tra Viale delle Terme e P.zza Cortesi.
 - via Busonera, tratto compreso tra via P.d'Abano e P.zza S.Cuore.
 - via Montirone, tratto compreso tra viale delle Terme e via Don Bosco.
 - Largo Marconi.
- h. Per "arte di strada" si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione, il cui compenso e' lasciato alla libera offerta dello spettatore in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:
 - figurative.
 - musicali (suonatore, cantante, cantastorie).
 - recitative.
 - giochi di abilità, di prestigio.
 - saltimbanco, mimo, clown, giocoliere, truccabimbi.



- trampoliere.
- creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili.
- ritrattista.
- statua vivente.

L'elencazione di cui sopra, ha comunque carattere solo esemplificativo e non esaurisce tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non ricomprese nel predetto elenco, il Comune valuterà di volta in volta, se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina.

- i. Per opere del proprio ingegno/di carattere creativo (**PITTORI E SCULTORI**) si intendono:
 - le **opere pittoriche**, eseguite con qualsiasi tecnica (escludendo le riproduzioni sia a stampa sia litografiche o prodotte con mezzi meccanici).
 - **nell'area concessa non è consentito dipingere utilizzando prodotti nebulizzanti o spray inquinanti.**
 - le **piccole sculture autentiche** e le **opere creative** realizzate in qualsiasi materiale (marmo, bronzo, legno, filo metallico, ecc.), purché siano **inerenti all'oggettistica**, con esclusione quindi di bigiotteria od accessori di abbigliamento quali cinture, borse, magliette, ecc..
- j. Per "suolo pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
- k. Per "suolo privato aperto al pubblico" si intendono le aree e gli spazi di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.
- l. Per diffida amministrativa un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e ai responsabili in solido a sanare la violazione. Essa è contenuta nel processo verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui all'art. 13 della L. 24.11.1981 n.689 "Modifiche al sistema penale", notificato agli interessati ai sensi dell'art. 14 e nel quale dovrà essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.

Art. 4

Competenze del Comune in materia di benessere degli animali

1. Nel territorio comunale il Sindaco per motivi di sanità e sicurezza pubblica può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.

2. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:

- a. sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali.
- b. rinunci per una volta al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale fuggito e poi catturato, dal canile o dall'oasi felina comunali o convenzionati con il Comune.
- c. nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o di decreto penale di condanna ai sensi dell'art.459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla legge n.189/2004.
- d. abbia pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).

3. In caso di maltrattamenti, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, può disporre che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale con oneri a carico del proprietario del cane.



Art. 5

Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", del D. Lgs. n. 112/98 e delle normative vigenti in materia.

2. Salvo quanto disposto dall'art.13 della Legge 24.11.1981 n.689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

3. Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 6

Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e a particolari figure eventualmente meglio specificate nei singoli titoli.

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

3. Il sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L.689/81

Art. 7

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 8

Norma di rinvio e disposizioni particolari

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dal Codice della Strada, dagli specifici regolamenti comunali in materia e dalle altre normative connesse, a cui si fa rinvio, *ratione materiae*, anche per le disposizioni sanzionatorie.

2. Salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale è vietato occupare le aiuole, i parchi, i giardini pubblici e le altre aree verdi ad uso pubblico nonché le aree private aperte a pubblico passaggio o in uso all'amministrazione comunale.

Art. 9

Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di Polizia Urbana

1. Il Sindaco, ha la facoltà di emettere ordinanze nei casi previsti dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario Responsabile del Servizio competente.

3. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.



Art. 10
Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Ufficio comunale competente.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta secondo quanto stabilito dalla Legge 241/90.

4. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi del comma 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

5. Il Responsabile del servizio competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

6. Il presente articolo non si applica nei casi di rilascio di "concessioni" o "autorizzazioni" chieste da titolari di un'attività economiche per l'occupazione di suolo pubblico, di spazi pubblici, intese come aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e/o aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e/o di uso pubblico, sottratti all'uso generale della collettività. per tali casi si dovrà fare riferimento esclusivamente al "Regolamento comunale per il rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'allestimento di dehors o attrezzature rimovibili per attività commerciali", approvato con deliberazione del CC n.11 in data 29.03.2019



TITOLO II

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 11

Occupazione del suolo pubblico

1. Il presente titolo è disciplinato:
 - a. dall'apposito regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione del C.C. n.129 del 07.12.1994 e ss.mm.ii..
 - b. dall'apposito "Regolamento comunale disciplinante occupazione di suolo per lavori, dehors, attrezzature rimovibili per attività commerciali" approvato con Del. di C.C. n. 11 del 29.03.2019.

Art. 12

Divieto di occupare il suolo

1. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
2. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità comunale.
3. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso.
4. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
5. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

Art. 13

Fruibilità di spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici di cui al comma 1) dell'articolo 13 "Misure a tutela del decoro ex art. 9 L.48/2017" e ss.mm.ii. del presente Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono pertanto vietati lo stazionamento o l'occupazione degli spazi di cui sopra, ovvero gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le indicate finalità.
3. Tra i comportamenti suindicati sono da annoverarsi, a titolo esemplificativo, quelli previsti dai seguenti articoli del presente Regolamento:
 - Titolo III Art. 37 "Atti contrari al decoro e alla moralità" commi 1) e 2).
 - Art. 39 "Accattonaggio".



Art. 14

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1 Fatta salva l'applicabilità di norme speciali e del Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti, è vietato:

- a. a chiunque gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- b. agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta-rifiuti.

Art. 15

Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante

1. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, frontisti e a tutti coloro che hanno un diritto di reale godimento su aree e terreni prospicienti il suolo pubblico o suolo aperto a pubblico passaggio, di provvedere con la necessaria frequenza a tenere regolate, secondo i criteri stabiliti dal Codice Civile e dal Codice della Strada, le siepi e le piantagioni insistenti sui terreni. Le alberature, le chiome delle quali sporgano sul suolo sopra indicato, dovranno venire mantenute ad altezza non inferiore a m.2,50 se detto suolo sia transitabile solo ai pedoni a m.4,50 se transitabile agli automezzi.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di alto fusto sul territorio comunale di eseguire agli stessi una adeguata manutenzione onde evitare danni all'ambiente ed alla salute dei cittadini.

3. Tutti i proprietari di giardini, aree o terreni incolti o ineditati siti nel territorio comunale dovranno provvedere, con cadenza bimestrale, la prima entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno ad eseguire le seguenti opere:

- a. taglio dell'erba e pulizia radicale del fondo con ripianamenti dello steso, se necessario, compresa la rifinitura dei bordi perimetrali e delle zone in prossimità di alberi, pali, ecc..
- b. rimozione dell'area di qualsivoglia rifiuto, residuo o materiale e smaltimento dello stesso secondo le norme previste dalle norme vigenti in materia, al fine di rendere il terreno libero e spoglio.
- c. ove necessario, realizzazione o ripristino di canalizzazione di scolo o ripulitura di quelle ivi esistenti.
- d. recinzione dell'area con sistemi idonei allo scopo, escludendo l'uso del filo di ferro spinato e munendosi all'occorrenza, della preventiva autorizzazione edilizia.
- e. potatura di siepi e piantagioni eventualmente esistenti, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

4. Non è comunque in alcun modo consentito lasciar crescere l'erba oltre i 30 cm (trenta centimetri) dal suolo, al fine di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate ed evitare il proliferare di insetti ad animali.

5. Per l'abbattimento degli alberi dovranno essere osservate le norme previste nel Regolamento Edilizio vigente.

Art. 16

Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato:

- a. utilizzare pubbliche fontane per il lavaggio di auto e motomezzi.



- b. praticare il nuoto e fare il bagno sui corsi d'acqua prospicienti il suolo pubblico.
 - c. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati.
 - d. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.
 - e. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada.
 - f. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi.
 - g. collocare, affiggere o appendere direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere su beni pubblici o privati, salvo autorizzazione.
 - h. praticare, salvo autorizzazione comunale, giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni.
 - i. immergersi nelle fontane pubbliche o farne uso improprio, quale svolgere qualsiasi operazione di lavaggio.
 - j. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.
 - k. spostare, manomettere, insudiciare, rompere o incendiare i contenitori dei rifiuti.
 - l. ostruire, fare inversione e/o deviare il corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi.
 - m. ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche.
 - n. accendere fuochi o gettare oggetti accesi, come fiammiferi o mozziconi di sigaretta, nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio.
 - o. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - p. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
 - q. lavare o eseguire riparazioni di veicoli su suolo pubblico.
 - r. segare o spaccare legna su suolo pubblico.
 - s. appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto alle barriere di protezione dei monumenti o alle transenne per la deviazione dei veicoli.
 - t. ricevere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, ticket o biglietti relativi al pagamento della sosta nei parcheggi per i quali è previsto il pagamento di una tariffa.
 - u. praticare qualsiasi attività che arrechi pericolo all'incolumità delle persone sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, sotto i portici, o negli spazi destinati ai disabili o nei percorsi per non vedenti.
2. Resta altresì vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato:
- a. scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sui colonnati, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico.
 - b. condurre, nelle località indicate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere ed asportare gli escrementi.



- c. in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
- d. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche, ripari di fortuna, bivaccare, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo.

3. Le piscine e le adiacenze delle stesse dovranno essere dotate di schermi idonei a non consentire la vista dei bagnanti da chi transita su suolo pubblico.

Art. 17

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8. Ogni Amministratore, o persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'Amministratore, ha l'obbligo di esporre nei pressi dell'ingresso dei condomini amministrati, su area accessibile anche a terzi, una targa con le seguenti caratteristiche:

- a. dimensioni massime di cm. 20 x cm. 15, realizzata in plexiglass con scritte blu e riportante in alto a sinistra lo stemma del Comune di Abano Terme ed in centro la dicitura "Comune di Abano Terme", entrambi di colore rosso;

Sulla targa devono essere indicati, come riportato nell'allegato "A" del presente Regolamento:

- b. il nome e cognome dell'Amministratore del condominio;
- c. la sede o l'ufficio dove vengono svolte le attività di amministrazione;
- d. i numeri di telefono o di telefax di riferimento;
- e. l'indirizzo di posta elettronica di riferimento.

Art. 18

Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

2. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso.



3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

4. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 19

Mediazione conflitti abitativi

1. Al fine di tentare di mediare i conflitti di vicinato o condominiali tra privati, su richiesta degli interessati, il Responsabile del Settore interessato o un funzionario delegato, può invitare le parti per essere ascoltati. Il Responsabile del Settore interessato o il funzionario delegato dovrà prendere nota degli atti d'ufficio e, se ritenuto necessario, redigerà un verbale che verrà sottoscritto dalle parti.

Art. 20

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. Senza autorizzazione del Sindaco, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

2. La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate.

3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

4. Lo svolgimento di attività artigianali rumorose non potrà aver luogo nei periodi dell'anno o nelle ore espressamente vietate.

5. Le attività artigianali per loro natura capaci di determinare inquinamenti di qualsiasi tipo, dovranno essere ubicate in punti del territorio individuati dagli strumenti urbanistici ed essere in tutto conformi alle norme in vigore.

Art. 21

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. E' vietato scuotere e/o stendere tappeti, panni, biancheria ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

2. Nelle vie principali è vietato stendere fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime: tappeti, panni, biancheria ed oggetti simili.

3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sulla area pubblica di uso comune.

Art. 22

Battitura di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi, prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Art. 23

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni, deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.



Art. 24

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione del suolo pubblico.

Art. 25

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

1. I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria Ordinanza o dall'apposito regolamento comunale di conferimento raccolta e smaltimento.

2. E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti o in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi di acqua.

3. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiale di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

4. Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare e asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Art. 26

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti.

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco con ordinanza o dal regolamento comunale di igiene e sanità. Tali operazioni devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

Art. 27

Trasporto di materiali di facile dispersione

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Art. 28

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per



scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

4. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

5. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

7. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

8. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Art. 29

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

1. Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico e il deposito anche temporanei sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dalla Autorità comunale.

3. Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

4. Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

5. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 30

Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e del regolamento comunale di igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori, rumori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, o rumori, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

Art. 31

Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei seguenti veicoli:

a. che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili).

b. che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità.

c. i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto.



- d. i veicoli in avaria che necessitino di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso.
- e. i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

Art. 32

Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e simili svolte all'aperto

1. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura, di carteggiatura, di sabbiatura e simili senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante. Sono concesse piccole riparazioni e manutenzioni che non arrechino danno e fastidio a terzi.

2. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare a ridosso delle strade o di altre proprietà.

Art. 33

Collocamento di cartelli, iscrizioni e manifesti a fini pubblicitari e non

1. Salvo quanto espressamente previsto nel "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con Del. del C.C. n. 110 del 27.11.1996, è vietato in generale il collocamento di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, salvo autorizzazione dal Comune in accordo con quanto stabilito dal Codice della Strada e dalle vigenti norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni.

2. E' vietato in generale lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non causare, in alcun modo, deposito o spargimento al suolo o su veicoli in sosta e senza recare disturbo alle persone.

3. Il divieto di cui al comma 1 è da applicarsi anche a:

- a. piccoli manifesti, volantini e simili realizzati e collocati in occasione di cerimonie religiose, quali matrimoni, anniversari e funerali.
- b. a striscioni e cartelli riportanti istanze di carattere politico amministrativo.

4. L'affissione dei necrologi è consentita solo nelle apposite bacheche comunali.

Art. 34

Infissione di pali o steccati nel suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è proibito infiggere pali e steccati o alterare in qualsiasi modo il piano o la pavimentazione stradale, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Art. 35

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamento

1. In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata, fuori delle stesse, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

2. Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà vietare la sosta per pernottamento in determinate località o vie del Comune.

3. Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private.

4. La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo negli spazi prestabiliti.



5. Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, non iscritte nelle liste anagrafiche, abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose.

6. Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

7. Il posizionamento dei carriaggi degli spettacoli viaggianti è disciplinato dal "Regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante" approvato con Del. del C.C. n. n. 71 del 19.12.2019.



TITOLO III

SICUREZZA URBANA

Art. 36

Misure a tutela del decoro urbano ex art. 9, L. 48/2017 – Dettaglio delle aree di particolare tutela

1. Fatte salve le norme statali, regionali e quanto previsto dall'art. 16 della Costituzione sul diritto alla circolazione delle persone, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi, ed in particolare quelle previste dall'art. 688 - 726 del Codice Penale dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dall'art. 7 comma 15-bis del Codice della Strada D.lvo 285/92, i divieti previsti dall'art. 37 c.1 lett. a, b, c, d, e c. e lett. a, b, c, d, e, f; dall'art. 38 del presente regolamento, disciplinano condotte che potrebbero impedire o limitare l'accessibilità e la fruizione delle aree urbane individuate nei successivi commi, lo stazionamento e l'occupazione degli spazi ivi previsti. I divieti previsti sono rivolti a chiunque ponga in essere azioni di qualsiasi contatto commerciale o mendicizia, ovvero di altre attività illecite quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la vendita di merci contraffatte e che impediscono l'accessibilità e la fruizione di aree, e/o l'impedimento, dovuto a ingombro e/o all'alterazione fisica dei luoghi oppure ad ogni condotta che sia in grado di provocare nelle persone l'inibizione alla libertà di circolazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.9 del D.L. 14/2017 e ai sensi del provvedimento di conversione del decreto-legge n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza), in relazione alle misure a tutela del decoro urbano e della sicurezza, della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, sono individuate le seguenti aree e zone e loro pertinenze come individuate nell'allegato "B":

- i plessi scolastici di ogni ordine e grado;
- aree circostanti il museo Villa Bassi, Villa Savioli, Villa Mocenigo Mainardi;
- la Biblioteca Comunale;
- area circostante il Cimitero, la Casa di Cura, la stazione ferroviaria;
- area comprendente il mercato cittadino di P.zza Mercato e di P.zza Giarre, e la zona individuata come ZTL e centrale del territorio specificata all'art. 3 "Definizioni" comma 13);
- aree adibite a verde pubblico: parchi, giardini comunali o aperti al pubblico;
- luoghi di culto;
- aree destinate ad attività sportiva quali Stadio delle Terme, Palazzetto dello sport, Campi di calcio, Palestre, patronati;

2. La Giunta Comunale, qualora ne ravvisi la necessità per modificate esigenze di tutela della sicurezza e del decoro urbano, potrà con propria deliberazione modificare dette aree con successiva comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.

4. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.

5. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada.

6. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto di cui all'articolo 9 del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017.

7. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere



dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n°14/2017. come convertito dalla L. n°48/2017.

Art. 37

Atti contrari al decoro e alla moralità

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da specifiche leggi o dal presente Regolamento, ai comportamenti di seguito specificati nei punti a), b), c), d), e), f), g), h), del presente comma, lesivi dell'accessibilità e della fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico compiutamente individuate nell'articolo precedente del presente Titolo III, consegue l'applicazione dell'ordine di allontanamento e il divieto di accesso di cui al combinato disposto dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48:

- a) intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico, rendendosi responsabili di atti di danneggiamento dell'arredamento urbano, o comunque attuando comportamenti potenzialmente lesivi per l'incolumità delle persone;
- b) compiere atti che offendano la pubblica decenza di cui all'articolo 726 del codice penale o quelli meglio indicati nell'articolo 16 del presente Regolamento;
- c) bivaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi della decenza, del decoro, della quiete e/o dell'igiene;
- d) salire su monumenti, cancellate, muri di cinta, recinzioni, edifici o alberi, entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione e/o manutenzione;
- e) esercitare l'accattonaggio con modalità moleste, manifestate da un fisico impedimento, dall'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale o dalla obiettiva compulsione psicologica della libertà altrui;
- f) esercitare l'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo o in violazione;
- g) detenere e consumare alcolici;
- h) esercitare attività di meretricio su strade, spazi ed aree pubbliche o aperte al pubblico, così come definite dall'art. 2 comma 1° del vigente C.d.S..
- i) fermarsi, intrattenersi, concordare, contrattare prestazioni sessuali, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o aree pubbliche o aperte al pubblico, così come definite dall'art. 2, comma 1° del C.d.S..
- j) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito.
- k) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo.

2. E', inoltre, vietato, a tutela della accessibilità e della libera fruibilità dei luoghi pubblici e a uso pubblico, occupare gli stessi tenendo i seguenti comportamenti:

- a. bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecorosa su suolo pubblico, nonché sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici o in altri luoghi pubblici ed a uso pubblico;
- b. praticare l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosine e di offerte fatta con modalità insistenti che arreca disturbo e fastidio ai passanti;
- c. stazionare su suolo pubblico o aperto al pubblico per contrattare prestazioni sessuali assumendo comportamenti o vestendo abbigliamento tali da concretizzare l'adescamento dei clienti;
- d. ostacolare o intralciare, anche in gruppo, la circolazione dei pedoni o l'accesso ad edifici pubblici o privati;
- e. dormire sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
- f. avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare.



l'ordine di allontanamento e il divieto di accesso si applicano anche per le violazioni di cui all'articolo 688 del codice penale e dell'articolo 7, comma 15 bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cento a euro trecento (p.m.r. euro 100). Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e nelle modalità di cui all'articolo 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

3. La Polizia Locale può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.

Art. 38¹

Divieto di accattonaggio

1. In tutto il territorio comunale e in particolare in prossimità dei monumenti, dei luoghi turistico-culturali, delle chiese, lungo le principali strade che conducono al centro città e nelle aree individuate al precedente art. 36 "Misure a tutela del decoro urbano ex art. 9, L. 48/2017" non sono consentiti l'accattonaggio e la richiesta di elemosine.

2. Il divieto di porre in essere forme di accattonaggio anche molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto.

3. Inoltre, è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, anche esibendo animali di qualunque specie utilizzati al solo scopo di suscitare l'altrui pietà.

4. Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali, chiunque violi il disposto del presente regolamento è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa di euro € 200,00.

5. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro cautelare del denaro, nonché delle attrezzature impiegate nell'attività di accattonaggio, e la confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 comma 3, della legge 689/81.

Art. 39

Quiete pubblica - Disposizioni di carattere generale

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 659 del C.P., in tutto il territorio del Comune, nel periodo dal 15 marzo al 15 novembre (di ogni anno), si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

a) Lavorazioni rumorose - Ferma restando la possibilità per gli interessati di effettuare il consueto orario di lavoro, ogni attività lavorativa per sua natura rumorosa quali ad esempio carico e scarico di materiali ferrosi, di legnami e simili, l'uso di martelli pneumatici, di seghe a nastro per la lavorazione del ferro e del legno, di piallatrici, fresatrici o torni, l'impiego di betoniere fisse o mobili e di qualsiasi altra macchina utensile rumorosa, di martelli, seghe, pialle o comunque di strumenti che provochino rumore, è vietata nei laboratori, nelle officine, nei cantieri edili e stradali e in ogni altro luogo prima delle ore 8,00, dalle ore 13,00 alle 15,30 e dopo le 22,00. In tali orari, le lavorazioni potranno aver luogo all'interno di laboratori ed officine a condizione che i rumori non si propaghino all'esterno.

Gli addetti a laboratori, officine, cantieri, come pure gli avventori dei pubblici esercizi ed altri locali, dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 23,00 fino alle ore 8,00, dovranno astenersi da canti, schiamazzi, grida, suoni, giochi rumorosi, conversazioni ad alta voce o da qualsiasi manifestazione che possa turbare la pubblica quiete. I titolari di pubblici esercizi, sale giochi, sale corse, dei laboratori od officine ed i direttori responsabili dei lavori, vigileranno perché i dipendenti o gli avventori, ottemperino alle disposizioni di cui al precedente comma, intervenendo appropriatamente sugli stessi o richiedendo l'intervento degli Agenti di Polizia.

¹ Comma introdotto con Delibera del C.C. n15 del 12.03.2012



- b) Lavoratori agricoli - L'uso di macchine agricole o di qualsiasi tipo per le operazioni di aratura, mietitura o di qualsiasi altra lavorazione agricola, è vietato nel centro abitato o a distanza minore di 500 metri dagli esercizi alberghieri, prima delle ore 8,00, dalle ore 13,00 alle ore 15,30, e dopo le ore 22,00.
- c) Gli intrattenimenti musicali (orchestre, musica e intrattenimento) che vengono effettuati nei pubblici esercizi, non potranno iniziare prima delle 10, dovranno essere sospesi tra le 13,00 e 16,00 e cessare alle ore 00,30 del giorno successivo.²
- C bis)** Intrattenimenti musicali all'aperto: Sono consentiti, previa comunicazione al Comune almeno 2 giorni prima dell'iniziativa con l'indicazione delle generalità ed il recapito del Soggetto Organizzatore, intrattenimenti musicali all'aperto (con divieto di ballo) dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 00,30. Il volume delle emissioni sonore o dell'intrattenimento in corso, deve essere ridotto ulteriormente dalle ore 00,30 e, dopo tale orario e sino alle ore 03,00 il volume non deve comunque causare disturbo alla quiete pubblica, salvo eventuali deroghe rilasciate dal Sindaco. L'Organizzatore inoltre deve orientare i diffusori sonori/acustici in modo da minimizzare il disturbo arrecato alla quiete pubblica. Il Dirigente competente può impartire all'Organizzatore apposite ed ulteriori prescrizioni tecniche ove, per l'ubicazione o altre caratteristiche dell'iniziativa siano necessarie particolari cautele a tutela dei residenti. Il mancato rispetto degli orari, dei limiti sonori, delle prescrizioni impartite comporta il divieto da parte del Dirigente, con provvedimento motivato e previa diffida – scritta ovvero verbale in occasione di apposito sopralluogo - all'Organizzatore, della prosecuzione delle attività di intrattenimento. Durante l'anno il Sindaco può autorizzare che gli intrattenimenti musicali all'aperto si protraggano al massimo fino alle ore 3,30. A tale scopo l'Organizzatore deve inoltrare al Comune apposita istanza scritta almeno con 3 giorni di preavviso. Il mancato rispetto degli orari, dei limiti sonori, delle prescrizioni impartite comporta la revoca da parte del Dirigente, con provvedimento motivato, dell'autorizzazione già rilasciata per le attività non ancora svolte, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla normativa in vigore³.
- d) Radio e Televisori - Gli apparecchi radiofonici e televisivi installati presso esercizi pubblici o abitazioni private, dovranno sempre essere fatti funzionare a volume ridotto, al punto da non essere sentiti al di fuori del locale nel quale tali apparecchi sono installati, in particolare tra le ore 13,00 e le ore 16,00 e dopo le ore 00,30⁴.
- e) Cinema - I cinema all'aperto dovranno essere dotati di adeguate schermature per contenere suoni e voci entro i limiti dello spazio riservato al pubblico. Il volume dei suoni dovrà essere mantenuto tanto basso da non poter essere udito all'esterno dell'area adibita a cinema. Gli spettacoli dovranno comunque aver termine non oltre le ore 24,00.
- f) Aste pubbliche - Agli esercenti di aste pubbliche è fatto divieto di usare altoparlanti o altri apparecchi rumorosi dalle ore 13,00 alle 16,00 e dopo le ore 00,30. I suoni, le voci, gli imbonimenti ed ogni altra manifestazione sonora, dovranno essere ridotti anche nelle ore consentite in modo da non essere uditi all'esterno dei locali stessi e non dovranno comunque essere causa di disturbo per i vicini⁵.
- g) Quietè pubblica - Dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle 00,30 alle 8,00 è fatto divieto di impiegare all'esterno mezzi sonori di ogni genere, salvo quanto specificato nei punti precedenti. Sono pure vietati il canto corale o singolo, gli schiamazzi, le conversazioni ad alta voce e qualunque altra manifestazione che possa recare disturbo al riposo o alle occupazioni dei cittadini⁶.
- h) L'uso di segnali acustici di qualsiasi natura per comunicazioni di servizio al personale degli alberghi, come campanelle, gong e simili, così come le comunicazioni agli ospiti a mezzo altoparlanti sono vietate prima delle ore 8,00, dalle 13,00 alle 16,00 e dopo le ore 23,00.
- i) Gli eventuali compressori, anche degli impianti di condizionamento ovunque installati, dovranno essere alloggiati in locali opportunamente schermati e chi ne fa uso dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari per impedire che il loro funzionamento arrechi disturbo al riposo e alle occupazioni dei condomini o dei vicini.

² Comma così modificato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 11.07.2011

³ Comma aggiunto con Deliberazione del C.C. n. 16 del 11.07.2011

⁴ Comma così modificato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 11.07.2011

⁵ Comma così modificato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 11.07.2011

⁶ Comma così modificato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 11.07.2011



l) I detentori di animali dovranno avere cura degli stessi ed impedire che essi rechino disturbo alla pubblica quiete con abbaamenti, strida, grida o in altro modo, particolarmente dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 23,00 fino alle ore 8,00.

Art. 40

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno 48 ore prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno quindici giorni prima.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Art. 41

Impianto e uso macchinari

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Art. 42

Segnalazioni sonore, sirene e campane

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 21, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiori a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 43

Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2. Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

3. Congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

4. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

5. I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia. Sulla porta di accesso ai locali protetti dal sistema d'allarme dovrà esservi targhetta con recapito telefonico dell'incaricato della esclusione dell'impianto.



Art. 44

Attività rumorose vietate

1. Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merce in genere;
- b) la pubblicità sonora, salvo i casi di seguito previsti;
- c) l'uso di amplificatori sonori fissi per pubblicità commerciale;
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

2. Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda.

Art. 45

Mestieri girovaghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e previsto dall'art. 84 e seguenti del Titolo V "Artisti di strada" del presente Regolamento, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra-scarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune.

Art. 46

Trasporto di oggetti

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Art. 47

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, terra da scavo e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, sostanze organiche e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

2. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto da case o negozi poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 48

Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

1. E' vietato depositare cicli, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, sui marciapiedi, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o di altri accessi ai locali, case, negozi, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.



Art. 49

Rovino di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto prescritto nel Titolo Secondo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.

3. Qualora si verificchino improvvisi pericoli di rovina o di caduta oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

Art. 50

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve esser fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano su suolo di pubblico transito.

Art. 51

Protezioni in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sulla spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 52

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 53

Apertura di botole e chiusini

1. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 54

Pitture e verniciature fresche

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.



Art. 55
Esposizioni

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la pubblica incolumità.

Art. 56

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve esser effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli a chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente e disposti in modo da impedire che la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio o sulle altre proprietà.

3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

Art. 57

Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 58

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale, dovranno collocarsi nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari che dovranno rimanervi fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte dovranno essere opportunamente segnalati come previsto dal Codice della Strada vigente.

Art. 59

Recinzioni

1. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono esser prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino alla altezza di metri 2,50. Nel caso che all'interno delle recinzioni costituite da cancellate si trovino cani in libertà, queste dovranno essere integrate con rete metallica idonea ad impedire agli animali la possibilità di azzannare, attraverso le sbarre della cancellata, i passanti.

Art. 60

Luminarie e cavi elettrici

1. I portici e le scale esterne dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di uso pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati, preferibilmente con dispositivi a basso consumo energetico;



2. La collocazione di luminarie lungo le strade, da parte di privati, commercianti e non, qualora si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della Lg. 241/90, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a 4,50 m (quattro metri e mezzo) dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a 3 m (tre metri) se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente:

- a. una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo;
- b. una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato sulla regolarità statica della struttura.

5. In assenza di tali dichiarazioni gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

7. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione o festività.

Art. 61

Uso e manomissione di segnali

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 62

Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 63

Contatori del gas e bombole

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.

2. Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.

3. Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale areato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.



4. E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 08, in locali interrati o semi interrati.

5. Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

6. Quanto non previsto dal presente articolo è disciplinato dalle norme contenute "Regolamento Edilizio" vigente.

Art. 64 **Abbruciamento**

1. L'accensione di piccoli fuochi è regolamentata con D.Lgs. 152/2006 art. 182 comma 6 bis.

2. E' vietato l'abbruciamento di materiale vegetale all'aperto nel centro abitato del territorio comunale, per tutto l'anno.

3. Quando non espressamente vietato da apposita Ordinanza Sindacale, è consentito l'abbruciamento controllato in loco di materiale vegetale e/o forestale derivante da sfalci, potature e/o ripuliture all'aperto fuori dal centro abitato in piccoli cumuli nella quantità massima di ms3/die, nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 21, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. I materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/2006 alle ovvero paglia, sfalci e potatura, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, devono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica;
- b. La combustione sul luogo di produzione di residui vegetali è soggetta alla seguenti prescrizioni:
 - i. Deve trattarsi di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole e forestali (sfalci, potature o ripuliture in loco) di ripristino ambientale, di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali consuetudini;
 - ii. Le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza di edifici di terzi e comunque non inferiore a mt. 20, in cumuli di dimensione limitata, per quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento; le ceneri dovranno essere distribuite in loco a fini concimanti ed ammendanti;
 - iii. Il terreno, su cui sarà effettuata la suddetta operazione, dovrà essere circoscritto ed isolato con mezzi idonei ad arrestare il fuoco; comunque si dovrà procedere solo in giornate ad elevata umidità atmosferica, in assenza di vento e ad esclusione dei periodi di massima pericolosità stabiliti dal Dipartimento Foreste ai sensi dell'art. n.9 della L.R. 6/92;
 - iv. Rimane vietata la contemporanea combustione nel cumulo di materiali diversi dagli scarti vegetali di cui sopra;
 - v. Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo vanno recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
 - vi. Al fine di ridurre il rischio di incendi boschivi è vietata l'accensione di fuochi in aree poste a distanza inferiore a mt. 100 dal bosco, fatta salva la specifica autorizzazione concessa dal servizio Forestale, e comunque quando sia dichiarato dalla Regione lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi";
 - vii. L'abbruciamento del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture a una distanza inferiore a ml. 100 da superfici boscate, all'interno dell'area facente parte del Parco regionale dei Colli Euganei, dovrà essere autorizzato nei giorni negli orari e nelle modalità individuate dalla presente ordinanza, dall'Ente Parco Colli Euganei;
 - viii. Sarà cura dell'operatore avvisare l'Ente Parco (se autorizzato da esso), il Comando Stazione di competenza del Corpo Forestale dello Stato il Servizio Forestale di Padova e Rovigo e il Comando di Polizia Locale del Comune circa la data d'inizio dell'operazione;
 - ix. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
 - x. Con apposita ordinanza, il Sindaco potrà sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente articolo, qualora si verificano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali per cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.



c. Sono escluse dal presente articolo le combustioni all'aperto relative alle misure fitosanitarie espressamente adottate dal competente Servizio Fitosanitario Regionale del Veneto e quelle relative alla preparazione dei cibi.

3. E' consentita l'accensione di fuochi in occasioni festive particolari e coerenti con le tradizioni locali solo previa autorizzazione comunale e potranno essere utilizzati unicamente residui di origine vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 alle seguenti particolari condizioni:

a) il sito deve essere adeguatamente sorvegliato sino al completo spegnimento;

b) al termine dell'evento il sito deve essere ripulito e tutti i residui dovuti alla combustione o eventuali rifiuti, dovranno essere allontanati e smaltiti correttamente.

Art. 65

Locali per la lavorazione e/o deposito di materiali combustibili

1. I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 66

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile

1. E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati o in depositi privi di aerazione. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da più di due lati da fabbricati, materiale legnoso e qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le dovute cautele.

2. E' consentito, in area privata e nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente, accatastare legna da ardere ad uso domestico, per una quantità massima di 40 q (quaranta quintali).

3. E' fatto obbligo al proprietario della catasta di legna, mantenere questa in condizioni igieniche tali da non arrecare disturbo a terzi, provvedendo quando necessario ad effettuare tempestivamente trattamenti di derattizzazione o disinfestazione.

Art. 67

Fuochi artificiali, polveri ed esplosivi

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione vigente, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della vendita al minuto senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Art. 68

Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio.

1. Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, nelle strade e nelle aree pubbliche.

2. In occasione di spettacoli pirotecnici organizzati dall'Amministrazione Comunale dovranno essere utilizzati esclusivamente fuochi silenziosi ad effetto luminoso.

3. Al di fuori di quanto indicato al comma 1), l'utilizzo di tali prodotti non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Comune di Abano Terme.



4. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio del Comune di Abano Terme in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale.

5. E' sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento.

6. Le violazioni di cui sopra comportano oltre alla una sanzione amministrativa pecuniaria come indicato al Titolo VIII anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 69

Altri divieti per la prevenzione di incidenti e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- c) far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Art. 70

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 10 x 20, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare: _____" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 71

Uso delle risorse idriche potabili

1. L'acqua potabile è un bene primario da salvaguardare e da utilizzare in maniera attenta, evitandone il più possibile gli sprechi e gli abusi.

2. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.



Art. 72

Prelievo da falda o sorgente e derivazione

1. In tutto il territorio comunale, l'utilizzo di risorse prelevate da falde o sorgenti, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per uso diverso da quello potabile secondo le disposizioni dettate dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche (T.U. 152/2006, art. 96).

2. E' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente (Genio Civile).

3. Il divieto di cui al comma 2 non è da considerarsi per pozzi ad uso domestico, secondo l'art. 93 del R.D. 1775/1933, dei quali è sufficiente fare denuncia all'Autorità competente. Per pozzo ad uso domestico si intende quel pozzo destinato all'irrigazione di orti e/o giardini privati. La realizzazione del pozzo deve essere eseguita in base alle disposizioni dell'art. 889 del Codice Civile che prevede il rispetto della distanza dal confine di proprietà pari ad 1 m (un metro).

Art. 73

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 74

Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 15 settembre.

Art. 75

Disposizioni particolari per la lotta contro le zanzare

1. In tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra il 01 aprile e il 31 ottobre di ogni anno è fatto obbligo a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali di:

- a. non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- b. procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- c. svuotare settimanalmente i contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc. ;
- d. coprire eventuali contenitori di acqua, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (teli di plastica o reti zanzariere).
- e. introdurre prodotti larvicidi nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) o un filamento di rame, mantenuto lucido, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua;
- f. introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);



- g. provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
- h. trattare l'acqua raccolta nei tombini presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese;
- i. vuotare almeno una volta alla settimana i porta fiori in cimitero avendo cura di gettare l'acqua sul terreno;
2. E altresì fatto obbligo:

A tutti i condòmini ed ai proprietari/gestori di edifici:

- a. trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente con la tipologia del prodotto usato (in genere ogni 20 giorni circa) e comunque secondo quanto indicato nel foglio illustrativo del prodotto acquistato, registrando i trattamenti in apposito registro e conservando le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo. Il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- b. registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- c. provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- d. evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dar luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce e sterpi che ne possano occultare la presenza.

Ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

- e. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- f. di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;

Ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- g. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
- h. procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali negli spazi verdi.

A tutti i conduttori di orti:

- i. privilegiare le annaffiature dirette tramite irrigazione o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- j. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- k. chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- l. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- m. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato;

Ai responsabili dei cantieri:

- n. eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- o. mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- p. procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura.

A coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili:



- q. conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- r. eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- s. provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;
- t. ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario.

A coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:

- u. procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
- v. coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.),
- w. avere cura nell'evitare la formazione e provvedere all'eliminazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura.

Ai gestori e all'interno dei cimiteri:

- x. qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- y. eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- z. in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- aa. tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Ai responsabili dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e feste popolari all'aperto:

- bb. l'esecuzione di un trattamento adulticida a cura di ditte specializzate contro le zanzare prima dell'evento o l'adozione di misure alternative per ridurre l'esposizione alle punture, secondo le indicazioni impartite dall'Azienda ULSS n.6 Euganea contro le malattie da vettore;

3. Ai fini della prevenzione e della limitazione della proliferazione della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) ed il conseguente notevole disagio prodotto dall'aggressività della medesima all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali, nonché la diffusione di malattie veicolate dall'insetto stesso tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di malattia da virus West Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex Pipiens*), tutti i cittadini dovranno adottare le seguenti precauzioni:

- a. per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto.
- b. applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini);
- c. nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*.

Art. 76
Videosorveglianza

1. Al fine conoscere la collocazione delle telecamere installate in città per la videosorveglianza di edifici privati e di attività produttive, commerciali e professionali per eventuali finalità di Polizia Giudiziaria è fatto obbligo ai proprietari degli immobili/aree/esercizi commerciali ove tali apparati vengono installati di darne comunicazione alla Polizia Locale. La comunicazione potrà contenere le modalità di registrazione e di conservazione delle immagini nonché una planimetria con l'indicazione della posizione delle telecamere. La comunicazione di cui sopra dovrà essere prodotta anche per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento al Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale e nelle sedi comunali" approvato con De. C.C.51 del 18.11.2019.



TITOLO IV

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 77

Obbligo di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del Codice Civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante ha l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Art. 78

Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio e i pubblici esercizi, i laboratori, debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

2. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

3. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

4. Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

5. L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme igienico-sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove licenze o sub-ingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva cittadina.

6. In ogni nuovo esercizio pubblico come bar, osterie, locande, caffè ecc., è fatto obbligo di provvedere alla messa in opera di sufficienti servizi igienici che dovranno essere mantenuti costantemente agibili, igienizzati ed a disposizione della clientela. I titolari, ove non sussistano le condizioni richieste, dovranno provvedere conformemente entro il termine stabilito dall'Autorità Comunale.

Art. 79

Pesatura delle merci e disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce e alla vista del compratore. Gli strumenti dovranno essere sottoposti a verifiche come previsto dalla legislazione vigente in materia.

2. Gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservare le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti norme.



Art. 80

Diffida amministrativa - Ambito di applicazione

1. La diffida amministrativa si applica, con le modalità indicate dall'art. 2-bis della L.R. 28.01.1977 n.10, alle seguenti fattispecie:

- a. a tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia il Comune di Abano Terme, indipendentemente dall'Ente competente ad incassare i proventi sanzionatori.
- b. a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed ad incassare i proventi sanzionatori sia il Comune di Abano Terme.
- c. alle violazioni previste dai Regolamenti Comunali o dalle Ordinanze Comunali attuative degli stessi (escluse quelle di natura contingibile ed urgente).
- d. solamente e qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dall'obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all'uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni, dovendo intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, con un'azione od omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione od omissione costituente la violazione.
- e. indipendentemente dalla circostanza che per tali violazioni siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro, etc ...).

Art. 81

Disposizioni per l'accertamento della diffida

1. L'applicazione della diffida amministrativa prevista dall'art. 2-bis della L.R. 28.01.1977 n.10, di cui all'art. 80 "Ambito di applicazione" del presente regolamento, prevede:

- a. il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a violazioni della medesima disposizione.
- b. il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) accertati solo sul territorio del Comune di Abano Terme.
- c. il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti opera a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia stato sanzionato oppure no.
- d. il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) commessi, quale trasgressore, dalla medesima persona fisica o giuridica (nella persona, pro-tempore, del suo legale rappresentante).
- e. un eventuale ricorso del trasgressore/obbligato in solido in opposizione, nel merito, a comportamenti sanzionati amministrativamente preceduti da una diffida amministrativa, qualora risulti vinto dall'opponente annulla, con effetto retroattivo (ex tunc), anche la diffida amministrativa applicata sulla medesima fattispecie.

2. La diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile, essa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato.

3. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

Art. 82

Esclusione

1. La diffida amministrativa prevista dall'art. 2-bis della L.R. 28.01.1977 n.10 non si applica alle seguenti fattispecie di violazioni:

- a. in presenza di violazioni connesse con il possesso e/o l'utilizzo di apparecchi e/o congegni da gioco che



distribuiscono vincite in denaro di cui all'articolo 110 del TULPS.

- b. in presenza di violazioni connesse con la prevenzione delle problematiche alcol-correlate.

Art. 83

Accesso alla banca dati

La banca dati, che consente la gestione delle diffide amministrative, predisposta a tal fine dal Comando di Polizia Locale, a specifica richiesta, potrà essere accessibile anche ad altri organi di Polizia.



TITOLO V

ARTISTI DI STRADA

Art. 84

Principi

1. Il Comune di Abano Terme riconosce e valorizza le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale, dichiara il proprio territorio ospitale verso dette espressioni artistiche.

2. Il presente Regolamento disciplina i criteri per lo svolgimento di mestieri girovaghi e ambulanti su suolo pubblico e privato aperto al pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di tali attività.

3. Ai fini del presente Regolamento è vietato l'esercizio di qualsiasi mestiere girovago e ambulante su suolo privato aperto al pubblico.

5. Dell'arte di strada fa parte lo spettacolo di strada, come definito nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 4 della L. 337/1968. Più precisamente lo spettacolo di strada è l'attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e di apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti". Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.

Art. 85

Condizioni di esercizio

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., per l'esercizio dei mestieri e attività di cui all'art. 1 su suolo pubblico è necessario munirsi d'apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dall'Ufficio Attività Produttive.

2. Per ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dal Comune e con marca da bollo nella misura di legge.

3. La domanda dovrà essere presentata al Comune di Abano Terme almeno 10 giorni prima dell'esibizione, nella stessa dovranno essere dichiarate, ai sensi del DPR. 445/2000, le generalità dell'artista o degli artisti, il possesso dei requisiti morali, il possesso della licenza/denuncia di inizio attività ex art. 69 TULPS rilasciata dal Comune di residenza (nel caso di spettacolo di strada), il tipo di spettacolo che intende proporre al pubblico, il luogo e gli orari dello stesso, precisando l'utilizzo o meno di strumenti musicali

4. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- dichiarazione ai fini della legge antimafia;
- autocertificazione relativa a:
 - a) residenza;
 - b) possesso di eventuali titoli di studio o merito artistico, riconoscimenti, ecc;
 - c) breve curriculum descrittivo dell'espressione artistica proposta correlata da eventuale materiale fotografico, audio e video
- fotocopia del permesso di soggiorno per gli stranieri extracomunitari;
- fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente



5. Se per la presentazione della domanda non è stato utilizzato il modulo predisposto dal Comune o l'istanza è stata presentata incompleta, l'integrazione della medesima dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 5 giorni prima dell'esibizione, pena il mancato accoglimento della stessa.

4. E' consentito l'uso di impianti di amplificazione di bassa potenza.

6. Le domande verranno esaminate in base all'ordine cronologico di ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale.

7. Qualora risultino presentate più istanze per la medesima area e per il medesimo arco temporale, le stesse verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione con riferimento al periodo in cui s'intende effettuare l'arte di strada.

9. Ogni domanda potrà contenere l'indicazione circa lo svolgimento delle attività di artista di strada per non più di 10 giornate anche consecutive nel mese nel medesimo luogo o in luoghi diversi.

10. La mancata o irregolare presentazione della domanda, ovvero la mancanza dell'autorizzazione amministrativa, comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 86

Luoghi e periodi in cui è consentito l'esercizio dell'arte di strada

1. Per l'occupazione del suolo pubblico l'artista si avvarrà di modeste attrezzature mobili e non potrà impegnare lo spazio oltre il tempo necessario all'esibizione.

2. Il numero complessivo dei posteggi, e di conseguenza delle autorizzazioni per l'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada, è fissato in 21 (ventuno) per tutto il territorio comunale, in piazzole identificate da apposita numerazione situate nelle seguenti aree:

1.	Viale delle Terme (tratto da via T.Livio a P.zza Repubblica)	<u>n.2</u>
2.	Viale delle Terme (Tratto da P.zza Repubblica a via P.d'Abano)	<u>n.2</u>
3.	P.zza del Sole e della Pace	<u>n.1</u>
4.	P.zza San Martino	<u>n.1</u>
5.	P.zza della Repubblica	<u>n.1</u>
6.	P.zza Dondi Dall'Orologio	<u>n.1</u>
7.	P.zza Morosini	<u>n.1</u>
8.	Viale Paul Harris	<u>n.2</u>
9.	P.tta De Muro	<u>n.1</u>
10.	P.zza Todeschini	<u>n.1</u>
11.	Via M.d'Ungheria	<u>n.2</u>
12.	Via Jappelli	<u>n.1</u>
13.	Via Busonera	<u>n.1</u>
14.	Via Pietro d'Abano	<u>n.1</u>
15.	Largo Marconi	<u>n.1</u>
16.	Zona Monteortone	<u>n.1</u>
17.	Via Vespucci	<u>n.1</u>
18.	Zona Giarre	<u>n.1</u>
19.	Zona Monterosso	<u>n.1</u>

3. I posteggi dovranno essere approvati con Delibera di Giunta Comunale, previo parere del Comando Polizia Locale, entro il 31 marzo di ogni anno

4. I posteggi individuati dalla Giunta potranno essere modificati, nel corso della stagione estiva, se ciò si rendesse necessario per sopravvenute esigenze pubbliche o per motivi di sicurezza.

Art. 87

Autorizzazioni

1. La presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° al 25° giorno del mese antecedente a quello dell'occupazione; le stesse saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Alla prima richiesta presentata dovrà essere allegato un breve curriculum descrittivo dell'espressione artistica proposta correlata da eventuale materiale fotografico, audio e video.



3. L'autorizzazione avrà durata trimestrale e potrà essere prorogata per un periodo massimo di 12 mesi.
4. Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, verranno segnalate al richiedente le postazioni più vicine;
5. Nella domanda può essere richiesto un periodo massimo di 10 giorni al mese anche non consecutivi.
6. Al fine di tutelare l'accoglienza e il decoro in tutto il territorio cittadino è fatto divieto all'esposizione o alla realizzazione di performance in abiti, atteggiamenti e stati non idonei al territorio.
7. In caso di esposizione di opere ogni esposizione di opere dovrà essere curata dall'artista con decoro. Lo stesso è tenuto a non presentarsi in ciabatte, privo di maglia o atteggiarsi in modo lassista come fosse ad un picnic.
8. L'elenco delle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Attività Produttive, con i nominativi delle persone autorizzate e dei posteggi assegnati, dovrà essere trasmesso, entro il termine di cui al precedente comma 1, al Comando Polizia Locale e all'Ufficio Turismo.
9. In caso di attività di spettacolo o intrattenimento svolta da gruppi composti da più persone, l'autorizzazione viene rilasciata al rappresentante del gruppo, il quale nella domanda deve indicare il numero dei componenti del gruppo medesimo.
10. L'autorizzazione non è trasferibile né per atto tra vivi né per mortis causa.
11. Non è consentito lo scambio consensuale di posteggi.

Art. 88

Modalità di svolgimento dell'attività

1. Nei casi in cui l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico riguardi le attività di caricaturista e ritrattista, gli stessi hanno il diritto di tenere sul posto solo gli strumenti e le attrezzature strettamente necessari all'attività medesima (un cavalletto di lavoro, una sedia, uno sgabello, i necessari gessi, colori, fissanti e quant'altro necessario) con la possibilità di esporre al massimo n. 6 disegni finiti preventivamente timbrati dal Comune.
2. Gli artisti di cui al comma 1 devono vendere esclusivamente le caricature e i ritratti realizzati sul posto dal titolare dell'autorizzazione, che dovrà esporre il prezzo finale della prestazione.
3. L'attività permessa può essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata, che può farsi coadiuvare da un familiare o altra persona indicata nella domanda e successivamente nell'autorizzazione.
4. L'attività dell'arte di strada è consentita sul territorio del Comune di Abano Terme nei seguenti orari dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30 nella stagione invernale e dalle 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 23.00 nella stagione estiva, salvo deroghe previste dall'Amministrazione in caso di Manifestazioni organizzate dalla stessa. Ciascuna esibizione dovrà avere una durata consentita di 30 minuti.
5. In caso di manifestazioni già programmate dall'Amministrazione, la piazza interessata dovrà essere lasciata libera e nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al titolare dell'autorizzazione.
6. La Giunta, con proprio provvedimento, potrà modificare gli orari di svolgimento dell'attività.
7. L'esercizio dell'attività da parte dei "madonnari" è consentita in tutto il territorio comunale; in deroga a quanto previsto al precedente comma 4) la permanenza è consentita fino al completamento dell'opera. L'attività potrà essere svolta unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni o preferibilmente con teli amovibili, è comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio.
8. In ogni caso gli artisti di strada non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e non potranno svolgere la loro attività davanti alle vetrine dei negozi e all'ingresso delle attività ricettive.
9. E' in ogni caso vietato l'esercizio dell'attività di strada alle entrate di chiese o di edifici di culto, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento ed in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche religiose, di culto, politiche, comizi, ecc..
8. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte di strada.
9. L'Amministrazione comunale con propri provvedimenti può introdurre eventuali ulteriori limiti, condizioni e modalità all'esercizio dell'arte di strada per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività;



Art. 89 **Responsabilità**

1. L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.

2. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.

3. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachiro, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propria del buon padre di famiglia e, in ogni caso, non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

4. Qualora l'artista utilizzi strumenti che potrebbero essere di pericolo per gli spettatori si fa obbligo di presentare a questa amministrazione adeguata polizza assicurativa.

Art. 90 **Occupazione di suolo**

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada, qualora per l'esibizione necessiti di posizionare strutture e la durata dell'occupazione si protragga oltre 2 ore, è soggetta al regime dell'occupazione del suolo pubblico.

2. Lo spazio può essere occupato solo con strumenti attinenti allo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dell'esibizione.

3. al termine della sua esibizione l'artista deve ripristinare la pulizia ed il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi urbani".

Art. 91 **Tutela della quiete pubblica e disposizioni generali di esercizio**

1. L'arte di strada è esercitata assicurando:

- a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
- b) la normale circolazione stradale e pedonale;
- d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
- e) di non ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività.

2. L'arte di strada è esercitata alle seguenti particolari prescrizioni:

- a) non venga esercitato il commercio ambulante (tranne nei casi previsti dalla vigente normativa, è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica);
- b) non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non vengano ostacolate le attività commerciali;
- c) non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti.
- d) Non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte.

3. Nelle aree a traffico limitato è fatto divieto di entrare con mezzi a motore, ogni artista si deve attrezzare per il trasporto manuale alla postazione a lui assegnata.

4. E' assolutamente vietato esibirsi mediante l'uso di fiamme libere.

5. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo della pubblica quiete.

6. E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo in strada.

7. E' vietato l'uso della maschera, mentre è consentito il trucco completo del viso a condizione che venga esibito prontamente un documento di identità a richiesta degli organi di vigilanza.

8. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).



9. Sono vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione al caso concreto, o ad esigenze contingenti.

10. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private non aperte all'uso pubblico;
- b) alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
- c) alle attività che, pur rientrando nella tradizionale categoria dei mestieri ambulanti, manchino di una specifica connotazione artistica;

11. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o riconosciuti dall'Amministrazione Comunale potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l'arte in strada, in deroga al presente regolamento

Art. 92

Emissioni sonore

1. Per l'esercizio dell'arte di strada nel territorio comunale di Abano Terme, è consentito l'uso di impianti di amplificazione di bassa potenza. L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 93

Compensi e forme di pubblicità

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.

2. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme e tasse vigenti.

Art. 94

Decadenza dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) l'esercizio, nell'area assegnata, di attività di vendita di ritratti e caricature non prodotti in loco dal titolare dell'autorizzazione o la vendita di altri oggetti, fatto salvo quanto previsto all'art. 88, comma 2, e all'art. 91, commi 2 lett. a). In seguito a tali violazioni l'autorizzazione non sarà più rilasciata neppure per successivi due anni;
- b) l'assenza ingiustificata dal posto assegnato per cinque giorni consecutivi;
- c) il mancato rispetto da parte del titolare delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento (compresa l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato o di una superficie maggiore di quella indicata nell'autorizzazione);
- d) la mancata osservanza delle leggi di P.S. e la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento di Polizia Urbana;
- e) la sub-concessione dello spazio pubblico ad altra persona;
- f) il riscontro, in fase di controllo, di false dichiarazioni contenute nella domanda di autorizzazione.

2. Il Comando Polizia Locale dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio competente tutte le violazioni accertate.

3. Nel caso di una sola violazione all'art. 91 dal comma 2) al comma 9) di due violazioni di cui alle altre lettere del medesimo articolo, l'Ufficio competente trasmetterà all'interessato comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.

4. Entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, l'interessato potrà presentare chiarimenti o contro deduzioni che dovranno essere esaminati dall'Ufficio entro 10 giorni dalla data di protocollo.



5. In caso di mancata presentazione di chiarimenti o contro deduzioni entro il termine di cui al comma 4 o in caso di mancato accoglimento degli stessi, verrà predisposto il provvedimento di decadenza che avrà decorrenza dalla data di notifica all'interessato.



TITOLO VI

BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 95

Definizioni ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le specie animali stanziali o temporaneamente presenti nel territorio comunale. Vengono in tal senso recepite le linee guida della Regione Veneto, emanate con DGR. 272 del 06.02.2007 allegato A).

2. Si definisce:

- a. animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo, come il cane per i disabili, gli animali da Pet-Therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
- b. animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.
- c. animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni "domestici", topi, etc.).
- d. colonia felina: un gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario della Azienda ASL di competenza.
- e. fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni stabilmente o temporaneamente viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
- f. allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno.
- g. di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toilettatura e di addestramento.
- h. proprietario o custode: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, ha la proprietà e/o comunque la detenzione dell'animale ed è perciò responsabile e tenuto ad occuparsi dello stesso.
- i. box: struttura temporanea di stabulazione di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ivi contenuti.
- j. recinto: struttura esterna permanente di stabulazione di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ivi contenuti.

Art. 96

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:

- a) alle attività inerenti agli animali d'allevamento commerciale o ad esso connesse, alle attività di diagnostica, didattica, studio sperimentazione e clinica e chirurgia veterinaria, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;



- b) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti la tutela della fauna selvatica;
- c) alla detenzione e allevamento di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia e che non comporti forme di maltrattamento ai suddetti volatili;
- d) alle attività connesse con la disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenze di carattere igienico-sanitario;

2. Le disposizioni relative alla detenzione e al maltrattamento d'animali devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito nel presente articolo. Sono comunque fatte salve le norme derivanti da Leggi della Regione Veneto sia sul piano sostanziale sia dell'attribuzione di competenze.

Art. 97 ***Detenzione.***

1. Chiunque conviva, detenga, posseda un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, dovrà accudirlo e alimentarlo secondo la specie e la razza alla quale appartiene per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso secondo la specie, classe di età, sesso, stato fisiologico e razza alla quale appartiene l'animale stesso, ed in particolare:

- a. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistiche adeguate;
- b. assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisiologico e etologico,
- c. consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d. prendere ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- e. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- f. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

Art. 98 ***Maltrattamento e mancato benessere di animali***

1. Fatta salva l'ipotesi che il fatto non costituisca reato, è vietato:

- a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali.
- b. custodire gli animali in spazi angusti e/o privi di acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- c. tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
- d. custodire animali in terrazze o balconi senza vigilanza, senza idoneo riparo o senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' altresì vietato custodirli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali), senza luce naturale e adeguato ricambio d'aria.
- e. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
- f. detenere permanentemente animali in gabbia, ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, nonché di animali che, per le loro caratteristiche, possono risultare pericolosi. Nei casi di trasporto, ricovero per cure ed esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, la detenzione deve essere limitata alla necessità del trasporto, del ricovero o dell'esposizione.
- g. detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie.
- h. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. E' assolutamente vietato l'uso di strumenti cruenti per l'addestramento di qualsiasi tipo di



- animale.
- i. l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
 - j. la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
 - k. la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
 - l. trasportare o detenere animali nei vani portabagagli chiusi ovvero non comunicanti con gli abitacoli degli autoveicoli. E' altresì vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali, deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare: l'aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua in caso di viaggi prolungati.
 - m. lasciare animali chiusi prolungatamente soli in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini debbono essere disposti in modo che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole; gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di recisione delle corde vocali) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
 - n. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica o animale.
 - o. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
 - p. E' vietato l'uso improprio di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

Art. 99

Detenzione di cani e gatti

1. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, è opportuno il preventivo parere favorevole da parte del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente per territorio.

Art. 100

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

Art. 101

Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, comprese la cattura e, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e di risolvere eventuali problemi igienico sanitari da essi creati.



Art. 102
Sequestro degli animali

1. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di situazioni di maltrattamento:

- a. gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l'illecito;
- b. gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno.

Art. 103
Abbandono e rilascio di animali

1. E' vietato rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico.

2. Il divieto non si applica alla liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati.

Art. 104
Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla ULSS n.6 Euganea, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'ULSS n.6 Euganea.

Art. 105
Avvelenamento di animali e trappole

1. E' proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, abbandonare, spargere in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere comunque eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali e comunque affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento delle sostanze di cui al comma 1 deve segnalarlo, oltre che agli agenti di Pubblica Sicurezza, al Comune, indicando, ove possibile, numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. E' vietato disseminare trappole, reti, lacci, tagliole, vischio o quant'altro per la cattura di animali in tutto il territorio comunale.

4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, debbono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo le altre specie animali.



Art. 106
Animali pericolosi

1. Animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e alle cose, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. E' vietato su tutto il territorio comunale, al di fuori della privata abitazione, condurre o esibire rettili o animali esotici pericolosi o che incutano timore o paura alla loro vista, fatto salvo apposito permesso in occasione di particolari manifestazioni o simili.

Art. 107
Macellazione degli animali

1. Gli animali allevati a domicilio per uso familiare devono essere macellati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 108
Eutanasia e Inumazione di animali

1. E' vietato uccidere animali da compagnia e d'affezione in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia operata solamente da Medico Veterinario.

2. Per quanto attiene all'inumazione di animali si fa espresso rinvio al regolamento CE 1069/2009 e successive disposizioni nazionali e regionali e comunque alla normativa vigente in materia.

3. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore o in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali.

4. I cimiteri per gli animali d'affezione:

- a. sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
- b. i siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente ULSS n.6 Euganea per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica.
- c. nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93.

Art. 109
Concimaie

1. Nelle zone urbane è vietata la realizzazione di concimaie.

Art. 110
Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; e vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.

2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.



4. La circolazione dei veicoli a trazione animale è disciplinata dall'art. 183 del Codice della Strada e, nei casi previsti, dal "Regolamento unico per il territorio dei Comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio autovettura con conducente" (approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 137 del 10.12.2010). In caso di deiezioni degli animali e obbligo dei proprietari o del/dei conducenti ripulire la sede stradale.

Art. 111

Pet-Therapy ed interventi assistiti con gli animali in case di riposo, ospedali, scuole e presso la comunità

1. Il Comune riconoscendo la validità degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) indirizzati prevalentemente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, ma anche ad individui sani e la loro valenza terapeutica e riabilitativa (Terapia assistita con gli animali-TAA), educativa e ludico-ricreativa (Educazione Assistita con gli Animali-EAA), incoraggia tali attività. In nessun caso le prestazioni degli animali devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti agli animali.

2. Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici da parte di un Medico Veterinario relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale del benessere.

Art. 112

Esposizione e commercializzazione di animali negli esercizi commerciali e assimilati

1. Il commercio di animali da compagnia, comprese le specie "non convenzionali", è subordinato ad autorizzazione sanitaria con modalità di rilascio previste nel "Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive" di cui al D.p.R. 7 settembre 2010, n. 160, approvato con Delibera del C.C. n. 3 del 02.03.2015). Il titolare dell'esercizio o chi per esso deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme a quello previsto di cui all'art. 17 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320.

2. La domanda di autorizzazione sanitaria è presentata all' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n.6 Euganea. Le annotazioni relative ad ogni vendita o acquisto devono essere fatte entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dall'evento.

3. Chi esercita il commercio di animali da compagnia deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale acquistato, consegnando una dettagliata scheda di specie nella quale siano riportate note di gestione ed alimentazione.

4. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali e della durata del trasporto.

5. Nei locali adibiti al commercio, gli animali devono essere tenuti nel rispetto dei seguenti punti:

- a. le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati, devono risultare sempre pulite ed in ordine nonché costruite in materiale tale da evitare il ferimento degli animali e di dimensioni idonee al normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta. Inoltre, devono dare la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, a seconda delle esigenze della specie;
- b. durante i periodi in cui i locali rimangono chiusi gli animali devono essere regolarmente visitati ad intervalli di tempo non superiori a 24 ore, che vengono ridotte a 12 ore nel caso di presenza di cuccioli, al fine di verificare le condizioni di detenzione nonché la disponibilità di cibo ed acqua. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne, ove necessario per le singole specie.
- c. è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di estranei alla conduzione dell'attività commerciale. Altresì è vietato esporre animali che non siano in buono stato di salute. Questi vanno allontanati, per salvaguardare la salute degli altri, e sottoposti a terapie adeguate.
- d. l'esposizione degli animali non deve avvenire all'esterno degli esercizi commerciali fissi.
- e. è vietata l'esposizione di animali nelle vetrine.
- f. gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie ed essere provvisti, a seconda della specie, di acqua, di cibo, di



lettiera ed illuminazione adeguata.

Art. 113

Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive:

- a. è vietata a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.
- b. è consentita a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
- c. nel caso di presenza di cani è consentita a condizione che i cani stessi siano obbligatoriamente e correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.

3. L'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, fiere e sagre deve essere autorizzato.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento art. 152 comma 9).

5. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

- a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
- b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
- c) sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione.

6. E' consentito l'attendamento dei circhi con animali esclusivamente nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998, così come meglio specificato nel "Regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 19.12.2018.

Art. 114⁷

Circhi

1. Con specifico riferimento al "Regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante" vigente e alle disposizioni contenute nelle relative schede allegate "A" e "B", è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Ministeriale CITES, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza della L. 426 del 9-12-1998, ma con le seguenti integrazioni e solo e soltanto dopo aver accertato preventivamente la presenza di tali requisiti:

⁷ Articolo riportato anche nel Regolamento per gli spettacoli viaggianti



Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 40 mq di posta individuale. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un'area esterna delle dimensioni di almeno 500 metri quadrati fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo in più.

Grandi felini (leoni, tigri, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 20 mq per un esemplare, ampliato di 10 mq per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m. Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale di almeno 100 mq per 1-4 esemplari.

Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 15 mq per ogni individuo. Lo spazio minimo esterno deve essere di 300 mq per due-tre esemplari e 20 mq per ogni esemplare in più.

Zebre: ricovero di almeno 15 mq per animale. Lo spazio minimo esterno deve essere di 200 mq per 1-3 esemplari e 20 mq per ogni animale in più.

Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 30 mq per animale. Spazio esterno di 300 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.

Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 300 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 10 mq per un capo da ampliare di 5 mq per ogni capo in più.

Babbuini, scimmie cappuccine, : strutture interne di 50 mq per massimo 5 esemplari e 5 mq per ogni animale in più.

Strutture esterne di 50 mq per 1-5 esemplari e 5 mq per ogni animale in più, altezza minima di 8 m.

Rinoceronti: strutture interne di 20 mq per ogni individuo e dimensioni esterne di 100 mq per ogni individuo.

Ippopotami: strutture interne di 4mX6m per ogni individuo e 3X3 per l'ippopotamo pigmeo. Strutture esterne di 100 mq per ogni individuo e 50 per l'ippopotamo pigmeo.

Giraffe: strutture interne di 20 mq per animale e 350 mq fino a tre esemplari per strutture esterne. Foche: obbligatoria la piscina di 5X3X1,5 e superficie per ogni animale di 5mq.

Orsi: strutture interne di 15 mq per ogni esemplare e altezza di 3m, strutture esterne di 150mq per 1-2 animali e 50 mq per ogni esemplare in più.

2. E' espressamente vietato l'uso del fuoco negli spettacoli che prevedono l'impiego degli animali di qualunque specie.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

4. E' vietato l'attendamento di circhi che siano stati sottoposti a sanzioni da parte degli organi di controllo per la tutela e il benessere degli animali.

CAPITOLO I – ANIMALI D'AFFEZIONE CANI

Art. 115

Anagrafe canina – Smarrimento – Rinvenimento

1. E' fatto obbligo al proprietario, possessore o detentore di cani di provvedere all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina regionale entro i due mesi di vita o dall'inizio della detenzione, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ASL o da Medici Veterinari Liberi Professionisti autorizzati. In caso di cessione definitiva, l'obbligo di comunicazione all'anagrafe canina riguarda sia il nuovo proprietario, sia chi cede il cane. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro i termini di legge.

2. Il proprietario o detentore di cani deve comunicare entro 15 giorni all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente qualunque variazione anagrafica (es. trasferimento, decesso, ecc.) riguardante il proprio animale.

3. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al canile sanitario o alla Polizia locale.

4. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro le 48 ore successive al canile sanitario o alla Polizia locale.



5. Ai fini della prevenzione del randagismo, è comunque consigliato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani di applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.

6. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 116

Doveri dei proprietari di cani

1. Il presente articolo, disciplina il comportamento dei proprietari dei cani, fatta salva l'eventuale regolamentazione della materia mediante atti e provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero della Sanità o dalla Regione Veneto.

2. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono:

- a. evitare in ogni caso, che essi sporchino con deiezioni il suolo pubblico, le aree private ad uso pubblico e le aree private a verde quando queste ultime non siano opportunamente recintate in modo da evitare l'introduzione e il pubblico passaggio;
- b. evitare, con le opportune misure necessarie, il disturbo alla quiete pubblica e privata, specie nelle ore serali e notturne, causato dall'abbaiare o latrare dei cani custoditi in abitazioni e giardini privati, stabilimenti, esercizi commerciali e pubblici, magazzini, cortili;

Art. 117

Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e il decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambamento per cani di cui all'art.123 "Aree di sgambamento e percorsi dedicati".

3. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto od altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. L'obbligo non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.

4. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo del cane sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi raccoglitori installati ovvero nei cestini porta rifiuti.

5. I proprietari e i detentori di cani sono sempre tenuti ad esibire, ad ogni richiesta delle autorità incaricate della vigilanza, l'idonea attrezzatura elencata al punto 3.

Art. 118

Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per un periodo minimo di mezz'ora.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un periodo minimo di mezz'ora. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 121 "Cani e strutture di ricovero".

4. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo recinto. Il recinto dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato, dovrà avere il tetto impermeabilizzato, essere chiuso su tre lati ed essere rialzato da terra e non dovrà, infine, essere umido né posto in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.



5. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

Art. 119

Divieto di detenzione a catena

1. Ai sensi della legge Regione Veneto n.17 del 19 giugno 2014, al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

Art. 120

Custodia di cani in luoghi privati

1. Le recinzioni delle proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che il cane, se normalmente lasciato libero, possa scavalcarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 121

Dimensioni dei recinti

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea competente per territorio, con segnalazione al corpo di Polizia Locale.

2. Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio, salvo nelle apposite aree di sgambamento, opportunamente segnalate. Qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori, essi vanno muniti anche dell'apposita museruola, che comunque dovrà essere portata al seguito. In caso di spazi ristretti il conduttore dell'animale deve garantire la precedenza ai pedoni. Nei locali pubblici in cui è consentito l'accesso e nei mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

3. Il proprietario o il detentore di un cane deve utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,5 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni e portare con sé la museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio di incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, detenuto e aggiornato dai servizi veterinari, devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia il guinzaglio che la museruola.

5. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contratti sociali tipici della loro specie.

6. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provocano effetti di dolore nei cani.

7. La superficie di base fruibile della recinzione non dovrà essere inferiore ai metri quadri della relativa tabella sottoriportata, in modo da consentire all'animale una adeguata possibilità di esercizio fisico. Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile, come indicato nella tabella sottoriportata. A seguito di motivata richiesta, la detenzione, temporanea od occasionale, non conforme ai parametri di cui sopra potrà essere derogata dal Comune, su parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n. 6 Euganea, nel rispetto del benessere degli animali;

8. La recinzione deve:

- a. avere visibilità esterna su almeno un lato;
- b. essere integra e in buono stato di conservazione;



- c. garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.

9. L'area recintata dovrà essere dotata di una cuccia che dovrà essere sufficientemente coibentata, avere un tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Non dovrà essere collocata in luoghi oggetto di ristagni d'acqua.

10. Le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono riportate in tabella sottoriportata:

Peso del cane	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m ²
Fino a 20 Kg	8,0
Oltre 20 Kg	11,0

Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento della superficie minima pari a:

- 4 m² per cani fino a 20 Kg di peso
- 6 m² per cani oltre 20 kg di peso

11. Tali requisiti si applicano alle attività di commercio con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 122

Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi.

2. Al proprietario o al detentore a qualsiasi titolo è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio, o apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

3. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, indicante il periodo di tale esenzione e deve essere esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

4. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente ed amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

5. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 123

Aree di sgambamento e percorsi dedicati

1. Nell'ambito di giardini, parchi, ed altre aree verdi di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture.

Art. 124

Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno di regola libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali situati nel territorio del Comune e nei locali ed uffici aperti al pubblico, compresi gli Uffici comunali, presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.

2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni anche la museruola e, in ogni caso, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Viene concessa la facoltà di non



ammettere gli animali al proprio interno a quegli uffici aperti al pubblico, esercizi pubblici ed esercizi commerciali che espongono il divieto sulla vetrina o sulla porta di ingresso.

3. Previa approvazione da parte della direzione della struttura sanitaria, ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.

4. In ogni caso i cani sono comunque sempre condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

Art. 125

Centri di addestramento-educazione cani

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Comune. L'autorizzazione sarà rilasciata su parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ULSS n. 6 Euganea.

2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi, presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPITOLO II – ANIMALI D'AFFEZIONE GATTI

Art. 126

Colonie feline e gatti liberi

1. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 e ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dalla Azienda ASL, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia con riferimento al numero di gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente dimorano; eventuali trasferimenti, per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali, potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL.

4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi.

5. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Art. 127

Custodia dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.

2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, è compito dei Medici Veterinari sensibilizzare i proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

3. Il Comune potrà promuovere apposite campagne informative finalizzate al contenimento demografico della popolazione felina.



CAPITOLO III- VOLATILI D'AFFEZIONE O DA COMPAGNIA

Art. 128

Modalità di detenzione dei volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.
2. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
3. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
4. E' fatto assoluto divieto di:
 - a. lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b. strappare le penne, amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Il certificato predetto segue l'animale nel caso di cessione dell'animale.
5. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 97 "Modalità di detenzione e custodia animali" e 98 "Maltrattamento e mancato benessere di animali" del presente Regolamento, è obbligatorio:
 - a. qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.
 - b. posizionare le gabbie/voliere correttamente, ovvero che non siano esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e si trovino lontano da fonti di calore.
 - c. assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
 - d. dotare le gabbie/voliere di un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.
 - e. qualora necessario, fornire agli uccelli un numero sufficiente di nidi per la cova e periodicamente le attrezzature per il bagno.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti il trasporto a seguito del proprietario o il trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 129

Dimensioni delle gabbie

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione.
2. Un unico e ben posizionato sostegno è adeguato solo se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all'arrampicarsi (come a titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.). I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua.
3. Escludendo i bisogni di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi consigliati per un singolo esemplare (le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la grata del fondo):

**Tipo animale - Grandezza minima gabbia - Esempi**

Tipo animale	Grandezza minima gabbia	Esempi
Volatili da 20 cm o meno di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo	27 dm ³ (circa 30x30x30 cm)	Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrocchetti, ecc.
Volatili da 21 cm a 30 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo	90 dm ³ (circa 45x45x45 cm)	piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc..
Volatili da 31 cm a 60 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo	160 dm ³ (circa 50x 65x50 cm)	Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa, Amazzoni, Parrocchetti
Volatili da 91 cm a 115 cm	1,2 m ³ (circa 90x150x150cm)	Ara, grandi Tucani ecc.

4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 130***Disciplina per la varietà Columba livia var. domestica***

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati, nel rispetto delle regole di non maltrattamento degli animali, a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- a. pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche.
- b. interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi. Sono consigliati i dissuasori con aghi non metallici.

2. E' fatto divieto a chiunque in tutto il territorio comunale di somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi, con l'esclusione degli allevatori dei colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti e dell'Amministrazione Comunale, che potrà anche avvalersi delle associazioni protezionistiche riconosciute.

3. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Columba Livia, può adottare metodi di controllo incruenti per contenerne la riproduzione (quale, ad esempio, la somministrazione di mangime medicato).

Art. 131***Protezione dei nidi***

1. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento anche in caso di potatura delle fronde, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva.

2. I nidi di rondine, balestruccio e rondone sono protetti ed è vietata a chiunque la distruzione. Deroghe sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Art. 132***Uso dei "cannoni spaventapasseri"***

1. In tutto il territorio comunale, è vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri



dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze.

2. L'impiego di tali dispositivi è da considerarsi attività rumorosa, pertanto è soggetta alle disposizioni di cui al vigente Regolamento zonizzazione acustica comunale.

3. Tra una emissione e l'altra deve trascorrere un intervallo di tempo non inferiore a 5 minuti.

CAPITOLO IV - ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI

Art. 133

Detenzione di animali in terrari

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 97 "Modalità di detenzione e custodia animali" e 98 "Maltrattamento e mancato benessere di animali" del presente Regolamento, è obbligatorio:

- a. che le dimensioni dei terrari siano adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche di ogni specie.
- b. che, date le caratteristiche eterotermiche degli animali, sia prestata massima attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità.
- c. che, qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi provengano da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e che non siano mai sottoposti ad inutili sofferenze.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti al trasporto a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

CAPITOLO V - ITTIOFAUNA

Art. 134

Divieti

1. E' fatto divieto di:

- a. lasciare l'ittiofauna in vasche a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie e, qualora richiesto dalle medesime esigenze, senza l'ossigenatore.
- a. porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa.
- b. detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo, ad esclusione dei molluschi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti sia delle attività commerciali o di ristorazione, che dei singoli cittadini.

Art. 135

Detenzione di pesci ed animali acquatici

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 97 "Modalità di detenzione e custodia animali" e 98 "Maltrattamento e mancato benessere di animali" del presente Regolamento, è obbligatorio:

- a. che gli animali acquatici siano detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale.
- b. che gli animali acquatici appartenenti a specie sociali siano tenuti preferibilmente in coppia.



Art. 136

Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 137

Tartarughe acquatiche

1. E' fatto divieto di abbandono di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

CAPITOLO VI- RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 138

Modalità di detenzione e dimensioni delle gabbie

1. CONIGLI.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso e il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. Non è consentito l'uso di gabbie con fondo a griglia.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. Come regola generale, un coniglio di media taglia deve soggiornare in una gabbia di dimensioni minime di 100x60x60 cm.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in esposizione presso gli esercizi commerciali è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq. per ogni ulteriore esemplare.

2. FURETTI.

Le gabbie per furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 mq. ed un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

3. PICCOLI RODITORI.

Le gabbie per criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 mq. ed un'altezza minima di 30 cm. fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 mq. per ogni ulteriore coppia.

Per la cavia é richiesta una misura minima di 80 x 40 cm., se il soggetto è unico; in caso di convivenza tra più esemplari le dimensioni della gabbia saranno proporzionalmente aumentate. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 mq.

Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

**CAPITOLO VII - EQUIDI****Art. 139****Modalità di detenzione degli equidi**

1. Oltre a quanto previsto agli artt. 97 e 98, i ricoveri nei quali vengono custoditi gli equidi devono avere le seguenti dimensioni minime:

Tipologia		Box	Posta
Equidi da corsa		3 m. x 3,5 m	-
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 3,5 m	-
	Fattrice + redo	4 m. x 4 m.	-
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi da attacco, da sella, da concorso e gare ippiche)	2,5 m. x 3 m.	1,8 m. x 3 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2,5 m. x 3 m.	1,8 m. x 3 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese)	2,2 m. x 2,8 m.	1,6 m. x 2,8 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore alla seguente misura: (altezza al garrese dell'animale x 2)². E' sempre necessario prevedere idonea area esterna per lo sgambamento

3. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.

4. E' fatto assoluto divieto di custodire i cavalli sempre legati in posta.

5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo dalla pioggia e dal freddo.

6. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune, previo parere dei Servizi Veterinari dell'ASL, in seguito a motivata richiesta.

7. Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).

8. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

9. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.

10. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi od a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

CAPITOLO VIII - ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE**Art. 140****Detenzione di animali da reddito a carattere familiare**

1. Fatte salve le disposizioni, direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico sanitarie, l'allevamento di volatili ed altri animali da cortile e l'allevamento di animali da reddito nelle zone urbane è vietato al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti di carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti).

2. L'allevamento indicato al comma 1) deve essere sempre ottenuto la registrazione da parte dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ULSS n.6 Euganea e preventivamente comunicato al Sindaco.

3. In ogni caso gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:



- a. che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale.
- b. che si disponga di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno. I volatili dovranno essere detenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da una recinzione metallica con altezza almeno di metri 1,5.
- c. che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali da detenere.
- d. che i detentori applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori.
- e. che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
- f. che il recinto non sia situato nell'area confinante con altrui proprietà.
- g. che i locali abbiano le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate.

Art. 142 ***Vigilanza***

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia locale, al Corpo di Polizia Provinciale, all'ULSS n.6 Euganea Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria, alle Guardie Zoofile Volontarie ed a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, ciascuno per quanto di loro competenza. Le Guardie Zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario.

2. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Titolo, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, il Comando di Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.



TITOLO VII

USO E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI - CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 142

Gestione e sorveglianza

1. L'amministrazione Comunale per la gestione dei parchi e aree verdi può avvalersi della collaborazione dei residenti dei quartieri o delle Associazioni regolarmente registrate, con le quali può stipulare apposita convenzione che ne disciplina le attività.

2. L'Amministrazione Comunale può affidare il servizio di sorveglianza dei Parchi ed aree verdi ad Associazioni regolarmente registrate o a Cooperative Sociali, attraverso la stipula di apposita convenzione che ne disciplina i compiti.

Art. 143

Orari di apertura e chiusura

1. I parchi pubblici e in generale tutte le aree verdi recintate sono aperte al pubblico secondo orari stabiliti dall'Amministrazione comunale.

2. Tali orari di norma, salvo deroghe dell'amm.ne Comunale, sono:

- a. Ora legale
8.00-20,00
- b. Ora solare
8,30-17,00

2. E' vietato sostare nei parchi e aree verdi recintate oltre l'orario stabilito.

Art. 144

Norme comuni

1. E' vietato l'accesso nei parchi giochi:

- a. ai cani o ad altri animali di qualsivoglia taglia, se non provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- b. alle biciclette o altri velocipedi;
- c. ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco e/o autorizzati);

2. Il verde pubblico e le attrezzature in esso contenute sono fruibili da tutti i cittadini che intendono usufruirne, nel rispetto e con le limitazioni contenute in questo regolamento ed in particolare riferimento al Titolo III "Sicurezza Urbana".

3. Tali norme possono essere riportate anche con segnaletica verticale posta all'entrata dei parchi.

4. L'attività all'interno dei parchi deve essere normalmente ricreativa e, se sportiva, non di competizione.

5. Non è consentito lo svolgimento di giochi singoli, di gruppo o di squadra che compromettano la sicurezza del luogo e delle strutture, il corretto utilizzo degli spazi e l'incolumità di tutti gli utenti del parco.

6. La presenza di eventuali attrezzature sportive all'interno delle aree, comporta attività sportive che devono potersi esercitare nel rispetto degli altri utenti del parco e nel rispetto della tranquillità dei residenti limitrofi.



7. Pertanto sono in linea di massima, salvo deroghe occasionali o temporanee legate a particolari eventi, non consentite manifestazioni con carattere di competizione.

8. Le deroghe devono essere concesse dall'Amministrazione Comunale solo su richiesta degli interessati.

9. Le attività sportive non agonistiche sono consentite solo nei luoghi appositamente predisposti e nel rispetto di altri fruitori delle strutture.

Art. 145

Quiete

1. All'interno del parco vi possono essere strutture coperte fisse o smontabili.

2. In dette strutture si possono tenere attività ricreative e culturali.

3. Le modalità di utilizzo di dette strutture sono regolate da apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed eventuali associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale.

4. In tutta l'area non sono consentite attività rumorose che per durata ed intensità disturbino la quiete dei luoghi.

5. Il rumore prodotto dall'uso degli strumenti musicali e dalle apparecchiature a diffusione sonora non deve superare il limite di rumorosità previsto per zona dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 17.11.2003.

6. In ogni caso in ottemperanza al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale citato al comma precedente, oltre le ore 22.00 non sono ammesse attività rumorose di qualsiasi genere.

7. Eventuali deroghe vengono ammesse in occasione di particolari manifestazioni delle quali l'Amministrazione Comunale deve essere messa al corrente.

Art. 146

Rispetto

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi e i manufatti su di esse esistenti. Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti inopportuni o/e svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

2. È vietata l'asportazione di terreno vegetale comprese le parti superficiali o sotterranee del suolo.

3. È vietato appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità.

Art. 147

Arredi

1. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

2. È vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

3. È vietato posizionare strutture fisse o mobili senza prescritta autorizzazione.

4. Gli atti vandalici saranno perseguiti con la sanzione massima prevista al Titolo VIII, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 148

Atti vietati

1. È tassativamente vietato:

- a. ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree di cui al precedente art. 1).



- b. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- c. raccogliere, asportare o danneggiare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
- d. abbandonare, catturare, molestare e ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova o nidi.
- e. permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale oppure persone.
- f. provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo esistenti sull'area.
- g. inquinare il terreno, fontane e sistemi di raccolta acque.
- h. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- i. permettere all'animale di proprietà o in stato di affidamento di imbrattare i viali ed i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
- j. l'introduzione, l'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore.
- k. l'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito di cavalli, al di fuori dei sentieri appositamente predisposti, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.
- l. produrre inquinamento acustico (strumenti musicali, apparecchi sonori, grida, urla, schiamazzi, mezzi motorizzati) che arrechi danno alla quiete pubblica.
- m. preparare pasti e cuocere alimenti da consumarsi sul posto.
- n. soddisfare bisogni fisiologici.

Art. 149

Rifiuti e igiene

1. Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi con qualsiasi finalità, abbandonare mozziconi accesi o disperderli anche spenti nell'area a verde.

2. L'utilizzo di sistemi di cottura all'aria aperta non è consentito in forma individuale o di gruppo, deroga a questa disposizione è consentita solo in occasioni di feste programmate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale e comunque usando attrezzature che non arrechino alcun danno di qualsiasi genere al terreno o al manto erboso.

3. Tutti i residui derivanti dall'attività di cottura all'aperto devono essere sempre rimossi e conferiti negli appositi ecocentri.

Art. 150

Divieto di accesso

1. È vietato l'accesso ai veicoli a motore nelle aree a verdi così come definite.

2. La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- a. di sorveglianza e di soccorso.
- b. dei Vigili del fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Polizia Locale.
- c. di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi.



TITOLO VIII

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 151

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico della Legge Comunale e Provinciale e della legge 24.11.1981 n.689, e successive modificazioni.

Art. 152

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Salvo quanto previsto al Titolo III "Sicurezza Urbana" art. 36, e al Titolo VI "Benessere degli animali" le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 Del. C.C. n. 130 del 06.08.2004).

3. Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle stazioni e delle altre infrastrutture ferroviarie nonché delle relative pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale è soggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.

4. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 sono soggetti coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione degli impianti di trasporto persone, dei veicoli del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché delle relative fermate, pensiline, pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale, ivi comprese le stazioni dei taxi.

5. Sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli. E coloro che impediscono la fruizione e l'accessibilità delle aree individuate al Titolo III art. 36.

6. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato di un addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero dello stesso addetto al coordinamento e controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Padova nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del competente Ufficio Servizi Sociali.

7. Le violazioni alle disposizioni di cui al Titolo III "Sicurezza Urbana", art. 37 "Atti contrari al decoro e alla moralità", lettere a) b) sono punite con una sanzione amministrativa in misura ridotta di € 500,00 oltre le spese di procedimento.

8. Chiunque commette una violazione al Titolo VI "Benessere degli animali", che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

9. Chiunque commette una violazione degli articoli 97, 98, 103, 105, 108, 113, 115, 117, 128, 129, 131,



134, 135, 136, 139 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 300,00 ad euro 750,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, qualora sia necessario – dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, il Comune, o il proprietario, esige dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

10. L'inosservanza ai commi 6) e 7) contenuti al Titolo V, art. 87 "Autorizzazioni" del presente regolamento comporta l'immediato allontanamento e la revoca dell'autorizzazione

11. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

Art. 153

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a. sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata.
- b. ripristino dello stato dei luoghi.
- c. rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.
- d. risarcimento di eventuali danni complementari (diretti e/o indiretti).

Art. 154

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle autorizzazioni e/o concessioni

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'art 152 "Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative" del Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, e inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio.
- b. mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 152 "Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative" del Regolamento fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art. 155

Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'art. 4 del Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione



amministrativa pecuniaria di cui all'art. 152 "Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative" del Regolamento.

Art. 156
Rimessione in pristino

1. Quanto la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore e alle persone civilmente obbligate o solidamente responsabili la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

2. In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.



TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 157

Abrogazione di norme preesistenti

1. Il presente regolamento abroga:

- a. Il Regolamento di Polizia Urbana, deliberato dal Consiglio Comunale in data 15.11.1955, n.391; 19.09.1956, n.25; 28.11.1957, n.120; 24.05.1971, 18.02.1976 e 22.06.1978, oltre alle eventuali norme in contrasto con il presente Regolamento.
- b. Il Regolamento per la profilassi della rabbia nei Comuni dell' U.L.SS n.16 approvato con deliberazione del C.C. n.118 dl 08.11.1985 e integrato con deliberazione del C.C. n.20 del 22.02.1989; restano in vigore gli artt. 46/a - 46/b - 46/c - 46/d - 46/e - 46/f - 46/g - 46/h - 46/i - 46/l - 46/m - 46/n - 46/o - 46/p - 46/q - 46/r - 46/s del precedente Regolamento di Polizia Urbana, riguardanti il commercio su aree pubbliche, in attesa che venga approvato il nuovo Regolamento per dette attività.
- c. Il "Regolamento comunale sugli artisti di strada" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 05.11.2014.
- d. Il "Regolamento comunale per l'utilizzo dei parchi ed aree verdi" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 28.10.2015.
- e. Ordinanza "Misure di lotta alle zanzare al fine di prevenire ogni possibile conseguenza sulla salute pubblica derivante dall'infestazione" n. 10375 del 06.06.2018.
- f. Ordinanza n. 9259 del 17.02.2014 (obbligo Amministratori condomini).
- g. Ordinanza "Interventi per il contenimento dell'inquinamento atmosferico - regolamentazione delle attività di abbruciamento dei materiali vegetali" n. 20424 del 27.08.2018;
- h. Il "Regolamento per l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29.05.2014.
- i. Ordinanza n. 2830 del 12.07.1993 "Obbligo alla pulizia ed al diserbo di aree o terreni incolti o inedificati.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 158

Integrazioni, modificazioni e deroghe

1. Il presente Regolamento può essere modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione. Ogni eventuale non conformità delle norme contenute nel presente regolamento è valutata dai Medici Veterinari dell'ASL competente per territorio o, laddove costituita, dall'apposita Commissione formata da Medici Veterinari dipendenti pubblici e liberi professionisti, possibilmente esperti in benessere animale e/o medicina comportamentale, nominati dai Servizi Veterinari competenti per territorio e/o dall' Ordine dei Medici Veterinari della Provincia, e/o dai Comuni.

Art. 159

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.



Art. 160
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.



Allegato A)
Tabella amministratori di condominio



COMUNE DI ABANO TERME

ORDINANZA N. 9259 DEL 17/02/2014

QUESTO CONDOMINIO E' AMMINISTRATO DA

NOME

COGNOME

Sede di riferimento Amministratore

tel. _____ / fax _____

e-mail: _____



Allegato B

PERIMENTRAZIONE AREE APPICAZIONE ART. 36

- plessi scolastici di ogni ordine e grado:
 - o Istituto Pietro D'Abano sede principale e strade adiacenti;
 - o Istituto Pietro D'Abano succursale e strade adiacenti;
 - o Istituto Leno Batista Alberti e strade adiacenti;
 - o Scuola Giovanni XXIII e strade adiacenti;
 - o Scuola Busonera e strade adiacenti;
 - o Scuole Manzoni e strade adiacenti;
 - o Scuola G.Pascoli e strade adiacenti;
 - o Scuola De Amicis e strade adiacenti;
 - o Scuola Gesù Bambino e strade adiacenti;
 - o Scuola materna Monteortone e strade adiacenti;
 - o Scuola B.Liduina Meneguzzi e strade adiacenti;
 - o Scuola Materna Monterosso e strade adiacenti;
 - o Asilo nido Prati Colorati e strade adiacenti;
- aree circostanti il museo Villa Bassi, Villa Savioli, Villa Mocenigo Mainardi;
- Biblioteca Comunale e aree adiacenti;
- area circostante il Cimitero, la Casa di Cura, il complesso della stazione ferroviaria;
- area comprendente il mercato cittadino di P.zza Mercato e di P.zza Giarre e strade adiacenti;
- zona individuata come ZTL e centrale del territorio specificata all'art. 3 "Definizioni" comma 13);
- aree adibite a verde pubblico: parchi, giardini comunali o aperti al pubblico:
 - o S.Daniele
 - o Magnolia
 - o Montirone
 - o S.Lorenzo
 - o Chico Mendez
 - o I Maggio
 - o Villa Bassi Ratgheb
 - o Dei Liriodendri
 - o Riocaldo
 - o Leoncavallo
 - o Rocca Pendice
 - o Tiepolo
 - o Olmi
 - o Bazzarin
 - o Del Poggese
 - o S.Pietro Montagnon
 - o Dell'artigianato
 - o Feriole di Abano
 - o S.G.Bosco
 - o San Giuseppe
 - o Giardino PP10
 - o Giardino PP7
 - o Magnolia
 - o Parco Urbano Termale
 - o Busonera
 - o Parco Bembiana
- luoghi di culto: Chiesa S.Cuore, Chiesa Madonna della Salute, Chiesa S.Lorenzo, Chiesa Cuore Immacolato di Maria di Giarre, Chiesa Ortodossa;
- aree destinate ad attività sportiva quali Stadio delle Terme, Palazzetto dello Sport, patronati (Monteortone, S.Lorenzo, S. Giuseppe, Giarre) e aree adiacenti;
- aree destinate ad attività sportiva quali Stadio delle Terme, Palazzetto dello Sport, Campi di calcio (Senza frontiere, Giarre, Monteortone), Palestre (Alberti, Vittorino Da Feltre, Giarre), patronati;